



SANTA CHIARA LAB
Università di Siena 1240

La reportistica di sostenibilità

prof. Alessandro Lai

Ordinario di Economia Aziendale all'Università degli Studi di Verona

Presidente della Fondazione O.I.B.R (Organismo Italiano di Business Reporting) – Roma

Coordiatore Scientifico dell'Osservatorio sulla Sostenibilità del CNDCEC – Roma



UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di **MANAGEMENT**

Corporate Sustainable Development: is ‘Integrated Reporting’ a Legitimation Strategy?

Alessandro Lai, Gaia Melloni and Riccardo Stacchezzini*
University of Verona, Italy

ABSTRACT
In this paper, we explore the role of integrated reporting as a legitimation strategy. We analyze the content of integrated reports of Italian companies and find that they are characterized by a high degree of vagueness and a low degree of specificity. This suggests that integrated reporting is used as a legitimation strategy to enhance the credibility of the company's sustainability claims.

Received 16 June 2014
Keywords: integrated reporting, legitimacy, impression management

Introduction

Accounting is a social construct that is shaped by the interests of the actors involved in the process. In this paper, we explore the role of integrated reporting as a legitimation strategy. We analyze the content of integrated reports of Italian companies and find that they are characterized by a high degree of vagueness and a low degree of specificity. This suggests that integrated reporting is used as a legitimation strategy to enhance the credibility of the company's sustainability claims.

*Correspondence to:
Copyright © 2015

J Manag Gov
DOI: 10.1007/s10997-015-9319-z



The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports

Gaia Melloni¹, Riccardo Stacchezzini²,
Alessandro Lai²

© Springer Science+Business Media New York 2015

Abstract The rising emphasis on the business model (BM) as a reportable element reflects the view that it constitutes one of the key starting points for investors' analysis. In spite of this, recent academic and professional studies describe current reporting on BMs as uninformative: too optimistic, generic and incomplete. The International Integrated Reporting Council (IIRC) claims that these limitations may be overcome by means of an 'Integrated Report', an innovative report which is expected to offer a complete and balanced representation of how organizations create value by means of their BMs. The paper investigates the informativeness of BM disclosure questioning whether companies adopt impression management (IM) strategies by manipulating the tone of the BM disclosures provided in their reports. We perform a manual content analysis of all the reports identified in the IIRC website and a multivariate statistical analysis to assess if a positive tone of BM disclosure is significantly associated with weak corporate governance, bad performance and low verifiability of the disclosure itself. Our findings support the idea that managers use BM disclosure as an IM strategy. This evidence has relevant implications for both accounting scholars and practitioners, since it questions the role of integrated reporting in improving corporate reporting on BMs.

Keywords Business model · Integrated reporting · Impression management · Corporate governance · Thematic manipulation · Disclosure verifiability

- ✉ Gaia Melloni
gaia.melloni@univr.it
- ✉ Alessandro Lai
alessandro.lai@univr.it
- Riccardo Stacchezzini
riccardo.stacchezzini@univr.it

¹ Department of Accounting, Bocconi University, Milan, Italy
² Department of Business Administration, University of Verona, Verona, Italy

Published online: 02 June 2015



ARTICLE IN PRESS

Journal of Cleaner Production xxx (2016) 1–8



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Cleaner Production

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jclepro



Sustainability management and reporting: the role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management

Riccardo Stacchezzini^{a,*}, Gaia Melloni^b, Alessandro Lai^a

^a University of Verona, Department of Business Administration, Via Cavour 34, 37139 Verona, Italy

^b Bocconi University, Department of Accounting, Via Saragat 1, 20136

ARTICLE INFO

Article history:

Received 6 August 2014
Received in revised form 6 October 2015
Accepted 27 January 2016
Available online xxx

Keywords:

Integrated reporting
Sustainability management
Sustainability reporting
Sustainability accounting
Leading indicators
Impression management

ABSTRACT

According to disclosure theory, the disclosure of sustainability information is a strategic choice. This article of corporate sustainability management and reporting, the role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management. The article discusses the role of integrated reporting in the context of corporate sustainability management and reporting. The article discusses the role of integrated reporting in the context of corporate sustainability management and reporting. The article discusses the role of integrated reporting in the context of corporate sustainability management and reporting.

The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at:
www.emeraldinsight.com/2049-372X.htm

What does materiality mean to integrated reporting preparers? An empirical exploration

Alessandro Lai
Department of Business Administration, University of Verona, Verona, Italy
Gaia Melloni
Norwich Business School, University of East Anglia, Norwich, UK, and
Riccardo Stacchezzini
Department of Business Administration, University of Verona, Verona, Italy

Interpreting

Abstract
Purpose – This paper aims to understand how the principle of materiality gets implemented in integrated reporting (IR) contexts.

Design/methodology/approach – Drawing on an interpretation of materiality as a social construction, this research explores the meaning that practitioners attach to the principle during their implementation of it. Following an existing framework for exploring materiality in corporate reporting, this study investigates the meaning by focusing on who participates in determining IR materiality and to whom the IR is addressed. This analysis benefits from in-depth interviews with persons involved in the preparation of IR for a firm that pioneered this form of reporting.

Findings – In IR preparers' view, the meaning of materiality corresponds with the company strategy. The IR describes strategic priorities and related actions and results. Capital providers are the primary intended addressees of the material information. Although several actors engage in IR preparation, the materiality determination process is governed by a specific 'IR hub' in strict collaboration with and dependence on the chief financial officer.

Research limitations/implications – In an IR context, materiality is intimately connected to the function that preparers assign to the report.

Originality/value – This novel research opens the 'black box' of the process by which materiality gets defined and then practically implemented in an IR context.

Keywords Materiality; Strategy; Integrated report; Reporting preparers; Reporting process

Paper type Research paper

The authors thank the two anonymous reviewers and the editors of the Meditari Accountancy Research special issue on integrated reporting. The authors gratefully acknowledge the availability of our interviewees at Generali Assicurazioni and, in particular, Massimo Romano and his integrated reporting team for all the support provided during the research. While the article is the result of a joint effort of the authors, the individual contributions are as follows: Alessandro Lai wrote Sections 7 and 8; Gaia Melloni wrote Sections 4, 5 and 6; Riccardo Stacchezzini wrote Sections 1, 2 and 3. The research benefits from funds obtained within the 'Ricerca di Base 2015' project of the University of Verona (Italy). Gaia Melloni appreciates research funding from Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIRDEA).



Meditari Accountancy Research
Vol. 14, No. 1, 2015
pp. 257-272
© Emerald Publishing Limited
DOI: 10.1108/MAR-01-2015-0011

The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at:
www.emeraldinsight.com/0951-3574.htm

Integrated reporting and narrative accountability: the role of preparers

Alessandro Lai
University of Verona, Verona, Italy
Gaia Melloni
Norwich Business School, University of East Anglia, Norwich, UK, and
Riccardo Stacchezzini
Department of Business Administration, University of Verona, Verona, Italy

Integrated reporting and narrative accountability

Abstract

Purpose – The International Integrated Reporting Council claims that integrated reporting (IR) corporate accountability, yet critical and interpretative studies have contested this outcome. empirical research details how preparers experience accountability while constructing IR to fill purpose of this paper is to analyse how the preparers' mode of cognition influences the accountability associated with IR.

Design/methodology/approach – A functionalist approach to narratives helps elucidate the IR preparers' narrative mode of cognition plays on accountability towards stakeholders. T1 analysis particularly benefits from in-depth interviews with the IR preparers of a global insurer (IR since 2013).

Findings – The preparers' narrative mode of cognition facilitates dialogue with IR users. accountability tensions by revealing the company's value creation process. Preparers' efforts at meaningful dialogue with a growing variety of stakeholders through broader and plainer mess the potential of IR as a narrative source of a socializing form of accountability. However stakeholders remain the primary addressees of the reports.

Research limitations/implications – This paper focuses on preparers' views; further research integrate users' accountability expectations.

Originality/value – This paper offers new insights for dealing with corporate reporting and as in a novel IR setting.

Keywords Insurance; Accountability; Integrated reporting; Narratives; Mode of cognition; Report Paper type Research paper

1. Introduction

The emergence of integrated reporting (IR[1]) principles, frameworks and practices (de Villiers *et al.*, 2014, 2015, 2016; Dunay *et al.*, 2016) has prompted debate about whether and how such reporting standards might enhance accountability. The International Integrated Reporting Council (IIRC), the promoter of IR as an international voluntary disclosure practice, asserts emerging practices will 'enhance accountability' by soliciting disclosures about stakeholders' legitimate needs and interests are understood, taken into account responded to through decisions, actions, and performance, as well as communication' (IIRC, 2013a, p. 18, § 3.14). In this view, IR can 'accountability [...] for the broad base of capitals (financial, manufactured, human, social and relationship, and natural)' (IIRC, 2013a, p. 2).

Yet many studies challenge these claims (e.g. Brown and Dillard, 2014; Pio Thomson, 2015). For example, Degan (2013, p. 457) argues that the IIRC, by adopting financial reporting conventions, focused on the information demands providers, 'counters any real likelihood of providing a useful framework for accountability', because IR offers limited ability to address the decision making

18 INTEGRATED REPORTING PREPARERS

Mode of cognition, stakeholder salience and integrated thinking in action

Riccardo Stacchezzini

Department of Business Administration, University of Verona

Alessandro Lai

Department of Business Administration, University of Verona

Abstract

The chapter outlines an Integrated Report taxonomy based on integrated reporting (IR) preparers' conceptions of this innovative form of reporting. It emphasizes that report preparation relies on preparers' cognitive modes and their perception of stakeholder salience. Since several actors may participate as IR preparers, the design of an Integrated Report cannot be taken for granted. However, integrated thinking can facilitate integration between preparers' different cognitive modes and a balanced prioritization of stakeholders. The taxonomy can help practitioners understand their positioning and help them to prepare Integrated Reports based on integrated thinking. The taxonomy also unveils research opportunities for exploring preparers' roles in the IR process.

Introduction

The chapter explores organizational actors' roles in the Integrated Report preparation process. First, it highlights that several actors may be involved, directly or indirectly, as integrated reporting (IR) preparers. Based on case insights from prior studies on the IR process, the chapter explains these actors' roles in shaping the Integrated Report. In particular, it emphasizes that the content and language of an Integrated Report emerge from preparers' cognitive modes and their perceptions of stakeholder salience. A narrative cognitive mode facilitates a storytelling IR approach, whereas a paradigmatic mode supports argumentation based on value creation processes. Further, who the preparers prioritize while developing the materiality determination process informs their selection of the material issues to be reported.



Full-length article

Stakeholder engagement in the public utility sector: Evidence from Italian ESG reports

Lisa Bonetti, Alessandro Lai^{*}, Riccardo Stacchezzini

Department of Management, University of Verona, Verona, Italy

ARTICLE INFO

Handling Editor: Janice A. Beecher

Keywords:
Stakeholder engagement
ESG reporting
Public value

ABSTRACT

Stakeholder engagement (SE) processes enhance public value, and information on how companies develop these processes helps stakeholders to assess firms' legitimacy and competitiveness, particularly in the public utility sector, where value creation is related to public trust. Nevertheless, empirical evidence regarding SE quality is scarce. This paper fills the gap by adopting a methodological tool that assesses the typology and extension of engagement processes. A content analysis of Italian public utilities' ESG reports reveals limited engagement with diverse stakeholders and a lack of two-way communication. The paper provides practical suggestions to improve SE to address sustainability issues affecting public value.

1. Introduction

Public utilities are naturally oriented to create public value by satisfying a wide range of stakeholders' needs (Pozzoli and Gesuele, 2016). As providers of essential public services such as energy, water supply, and waste collection systems, they represent the core of a nation's infrastructure (Giacomini et al., 2020) and play a key role in developing a modern and sustainable society (Giacomini et al., 2020; Konrad et al., 2008).

Stakeholder engagement (SE) is considered one of the factors contributing to creating public value (Bracci et al., 2018; Harrison et al., 2011). Indeed, SE enables public utilities to gain insights into people's needs and desires (Haarhoff, 2019), to cooperate in terms of mutual values (Giacomini et al., 2020; Hörisch et al., 2014), and to obtain a competitive advantage (Sulkowski et al., 2018; Stocker et al., 2020). In other words, SE contributes to creating long-term value through the relationship between companies and their stakeholders (Freeman et al., 2010; Giacomini et al., 2020) because stakeholders are more willing to share their preferences with the companies. Thus, SE enables companies to obtain a 'better understanding of the minimum requirements of a stakeholder' (Harrison et al., 2010, pp. 61–62) and to more effectively generate public value (Tantalo and Priem, 2016). At the same time, external stakeholders, such as investors and government bodies, may benefit from a company's disclosures through SE. Indeed, in developing their decision-making processes, investors appreciate a company's ability to develop relationships with its primary stakeholders (Dal Maso

et al., 2017). Similarly, government bodies can ensure that public utilities operate in the community's best interest (Giacomini et al., 2020; Konrad et al., 2008). In this respect, public companies must enable these external stakeholders to assess the quality of their SE.

The assessment of SE by external stakeholders is made possible by information from public sources such as external reports (Venturelli et al., 2018). Public organisations must make a specific commitment regarding ESG reporting and corporate responsibility (Garde-Sanchez et al., 2018; Grelling and Grub, 2014), considering that the demand for corporate social and environmental disclosure has increased over the past two decades (de Villiers and Van Staden, 2011; Giacomini et al., 2020; Müller and Skinner, 2015; Lai and Stacchezzini, 2021). Organisations engage in social and environmental disclosures because they believe that improving relations with stakeholders can be profitable and because they can then meet society's expectations and enhance their legitimacy (Branco and Rodrigues, 2008; Giacomini et al., 2020). Thus, SE is expected to be a relevant disclosure element of ESG reports (Petruselli and Badia, 2023).

Many studies have focused on the private sector to assess the quality of SE (Song and Wen, 2019), whereas only a few studies have examined other sectors, such as the public sector (Giacomini et al., 2020; Mia et al., 2018). Public utility scholars have been studying SE to explore the benefits deriving from the dialogue between the public utilities and stakeholders, identify the factors of dialogic communication (Annesi et al., 2021; Bandaragoda, 2005) and build conceptual models for engagement (Brennan et al., 2013; Brown, 2009; Contrafatto et al.,

^{*} Corresponding author.


E-mail address: alessandro.lai@univr.it (A. Lai).

<https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101649>

Received 22 March 2023; Received in revised form 2 August 2023; Accepted 2 August 2023

Available online 20 August 2023

0957-1787/© 2023 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



Organisational and professional challenges amid the evolution of sustainability reporting: a theoretical framework and an agenda for future research

Alessandro Lai and Riccardo Stacchezzini

Department of Business Administration, University of Verona, Verona, Italy

Sustainability
reporting

Received 20 February 2021
Revised 2 March 2021
15 March 2021
25 March 2021
Accepted 29 March 2021

Abstract

Purpose – This paper aims to trace subsequent steps of the sustainability reporting evolution in terms of changes in the organisation fields and professional jurisdictions involved. As such, it highlights the (interrelated) organisational and professional challenges associated with the progressive incorporation of “sustainability” within corporate reporting.

Design/methodology/approach – The paper draws on Suddaby and Viale's (2011) theorisation of how professionals reshape organisational fields to highlight how organisational spaces, actors, rules and professional capital evolve alongside the incorporation of sustainability within corporate reporting.

Findings – The paper shows organisational spaces, actors, rules and professional capital mobilised during the recent evolution of sustainability reporting, starting from a period in which there was no space for sustainability, to more recent periods in which sustainability gained increasing momentum beyond initial niches, and culminating in more integrated forms of sustainability reporting.

Research limitations/implications – Although the analysis is limited to empirical evidence collected by prior research and practice on sustainability reporting, the paper offers a view to imagine how the incorporation of sustainability within corporate reporting relies on and affects organisational fields and professional jurisdictions.

Originality/value – The paper offers a lens to interpret corporate and professional challenges associated with the more recent evolutions of sustainability reporting practice and standard setting. It also allows framing the papers accepted in the special issue on “new challenges in sustainability reporting” and concludes by suggesting an agenda for future research.

Keywords Sustainability, Corporate reporting, Integrated reporting, Organisational fields, Professional jurisdiction

Paper type Research paper

© Alessandro Lai and Riccardo Stacchezzini. Published by Emerald Publishing Limited. This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

The authors thank all authors and referees who contributed to this special issue. The authors are also very grateful to prof. Charl de Villiers for his helpful guidance during the special issue and for his insightful comments on earlier drafts of the paper. Moreover, the authors thank the reviewers of this paper.




Meditari Accountancy Research
Emerald Publishing Limited
2049-372X
DOI 10.1108/MEDAR-02-2021-1199

New spaces	Sustainability matters to be included into corporate reports
▼	
New actors	Experts involved in corporate (sustainability) reporting
▼	
New boundaries and new rule systems	Changes in the expertise involved in corporate (sustainability) reporting
▼	
Reproduction of professional capital	How sustainability expertise is generated / reproduced


Ambiti dirigenziali e professionali



Il ruolo del dirigente e del professionista nel campo della sostenibilità (esempi)




Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli



***Financial accounting, Strumenti di rendicontazione,
Bilancio di esercizio e consolidato***

... ..

Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli



Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli

Ma quando al ...

Capitalismo
«tradizionale»,
sebbene con
tante
declinazioni

... si affiancano concezioni come queste...

Sviluppo sostenibile

“Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”

1987

Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo



Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli

... o come queste ...

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

L'Agenda Globale delle
Nazioni Unite e i
*Sustainable
Development Goals*
(SDGs)

- 17 obiettivi
- 169 target
- 240+ indicatori



Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli

... o come queste ...

Nel Codice di Corporate Governance 2020 (vs codice di Autodisciplina 2018):

Nel **Codice di autodisciplina 2018**, art. 1. Principio 1.P.2:

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo



I. L'organo di amministrazione guida la società perseguendone il **successo sostenibile**

*... nelle definizioni del **Codice di Governance 2020**:*

successo sostenibile: obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella **creazione di valore nel lungo termine** a beneficio degli azionisti, **tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società**

Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli

La governance delle imprese
«G»

non può disattendere

Aspetti ambientali
(*environment*)
«E»

Aspetti sociali
(Social)
«S»

Capitalismo e rendicontazione: una storia che corre nei secoli



*Financial accounting, Strumenti di rendicontazione,
Bilancio di esercizio e consolidato*

... ..



Quali strumenti ?

... ..



Che cosa interessa conoscere delle imprese ?

Informazione sull'impatto
dell'ambiente, della
società e delle persone
sull'impresa

≠

Informazione sull'impatto
dell'impresa
**sull'ambiente, sulla
società e sulle persone**

Creare valore d'impresa

Sostenibilità dell'impresa

Rischi e remunerazione degli investitori

Creare valore per la società

Sostenibilità della società

Rischi e remunerazione per la società

Questa differenza non è sempre ben capita



Modelli alternativi di reporting di sostenibilità



INTEGRATED
REPORTING <IR>



ISSB



EFRAG



Focus economico

Più ampio focus sociale

Modelli alternativi di reporting di sostenibilità

Il grande tema della «**materiality**» nell'evoluzione del corporate reporting: dalla «**materialità**» («**rilevanza**») intesa in senso quantitativo a ...



e le «**scelte di campo**» dell'Unione europea: **entrambe !**

Modelli alternativi di reporting di sostenibilità

L'implementazione del principio di materialità

Linee guida applicative
per identificare e monitorare
la rilevanza delle questioni
di sostenibilità



Settembre 2022

ISBN 979-12-81188-01-3

OIBR
Organismo Italiano
Business Reporting

Operationalising materiality

Applied guidelines
on how to identify
and monitor
the evolution of
sustainability-related
material issues



July 2022

ISBN 979-12-81188-00-6

OIBR
Organismo Italiano
Business Reporting


Dove siamo – dove saremo

- Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016
- La posizione dell'IFRS Foundation
- La nuova direttiva europea CSRD e gli standard EFRAG – il «*regolamento delegato*» del 31.7.2023 (G.U.U.E. 22.12.2023)
- I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate

Dove siamo – dove saremo

- Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016
- La posizione dell'IFRS Foundation
- La nuova direttiva europea CSRD e gli standard EFRAG – il «*regolamento delegato*» del 31.7.2023 (G.U.U.E. 22.12.2023)
- I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016



Il Contesto culturale nel quale è maturata la Direttiva del 22 ottobre 2014

15.11.2014		Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 330/1
I			
(Atti legislativi)			
DIRETTIVE			
DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO			
del 22 ottobre 2014			
recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni			
(Testo rilevante ai fini del SEE)			
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,			
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,			
vista la proposta della Commissione europea,			
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,			
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾ ,			
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾ ,			
considerando quanto segue:			
(1) Nella sua comunicazione intitolata «Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. — "Insieme per una nuova crescita", adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri. Tale approccio è pienamente in linea con la facoltà degli Stati membri di richiedere, ove opportuno, un ulteriore miglioramento della trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese, il che rappresenta per sua stessa natura uno sforzo continuo.			
(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», adottata il 23 ottobre 2011.			
(3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. In effetti, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, che preveda un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.			
⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 47.			
⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.			

L 330/2		Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	15.11.2014
(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di tali imprese opera in più di uno Stato membro.			
(5) È altresì necessario fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l'Unione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e delle autorità. Le imprese soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire un quadro completo e fedele delle loro politiche, dei loro risultati e dei rischi a cui sono esposte.			
(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, è opportuno che talune imprese di grandi dimensioni siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione dovrebbe comprendere la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi e dovrebbe essere inclusa nella relazione sulla gestione dell'impresa interessata. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di dovuta diligenza applicate dall'impresa, tra l'altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esentare dall'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario le imprese che sono soggette alla presente direttiva che presentano, per il medesimo esercizio, una relazione distinta avente lo stesso contenuto.			
(7) Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.			
(8) Le imprese che sono soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto. Tale requisito non dovrebbe imporre alle piccole e medie imprese oneri amministrativi supplementari.			
(9) Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quali il sistema di cogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» (Protect, Respect and Remedy Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti.			
(10) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e che tali procedure siano accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità del diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.			
(11) Il paragrafo 47 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite RIO+20, intitolato «The Future We Want», riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori prassi e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.			

Il Contesto culturale nel quale è maturata la Direttiva del 22 ottobre 2014

- (12) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.
- (13) Nelle sue conclusioni del 24 e 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività, mentre la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio «pensare anzitutto in piccolo», è opportuno che i nuovi obblighi di informativa si applichino soltanto a talune imprese e a taluni gruppi di grandi dimensioni.
- (14) È opportuno definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto. Le PMI dovrebbero essere esonerate da obblighi supplementari e l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe essere imposto soltanto alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, in ciascun caso aventi in media più di 500 lavoratori, nel caso di un gruppo, da calcolarsi su base consolidata. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a imprese e gruppi diversi dalle imprese che sono soggette alla presente direttiva.
- (15) Molte delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ appartengono a gruppi di imprese. È opportuno che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. È pertanto opportuno coordinare il diritto nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione.
- (16) I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero limitarsi a controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di chiedere la verifica delle informazioni incluse nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica.
- (17) Nell'ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti non vincolanti, che includano indicatori fondamentali di prestazione non finanziari generali e settoriali. È opportuno che la Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione. La Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse. Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la Commissione dovrebbe considerare come minimo l'utilizzo del territorio, l'impiego delle risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'uso di materiali.
- (18) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.
- (19) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità riguardo alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso o il percorso formativo e professionale si dovrebbe applicare soltanto a talune imprese di grandi dimensioni. È opportuno che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Qualora non sia applicata alcuna politica in materia di diversità non dovrebbe esservi l'obbligo di istituirla una, ma in tal caso la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere una spiegazione chiara dei motivi alla base di questa scelta.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- (20) Per migliorare la trasparenza nella comunicazione delle informazioni di carattere finanziario, sono state intraprese iniziative a livello di Unione, tra cui l'informativa paese per paese in diversi settori, nonché i riferimenti fatti dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 all'informativa paese per paese da parte delle imprese e dei gruppi di grandi dimensioni, disposizioni simili contenute nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e sono altresì stati profusi sforzi a livello internazionale. Nel contesto del G8 e del G20, l'OCSE è stato invitato a elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunicano alle autorità fiscali in quali paesi del mondo generano utili e versano le imposte. Questi sviluppi integrano le proposte di cui alla presente direttiva e rappresentano misure adeguate ai rispettivi obiettivi.
- (21) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate da talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a tali diritti e a tali principi.
- (23) È pertanto opportuno modificare conformemente la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Dichiarazione di carattere non finanziario

1. Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

- La «NFRD» ha previsto l'**obbligatorietà** di comunicare – da parte delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono **enti di interesse pubblico** e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano **un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500** – una serie di **informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale**, al **rispetto dei diritti umani** e alla **lotta contro la corruzione attiva e passiva** in ***misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività***, tra cui:
 - a) una breve descrizione **del modello aziendale dell'impresa**;
 - b) una descrizione delle **politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti**, comprese le procedure di **dovuta diligenza** applicate;
 - c) il **risultato** di tali politiche;

... segue ...

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

- *Continua ...*
 - d) i principali **rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa** anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
 - e) gli **indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario** pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.
- Le imprese che **non applicano** politiche (anche solo uno dei predetti aspetti) devono dare **spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta**
- **Preparazione anche di una DNF consolidata di gruppo ...**

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

- **Le capogruppo (art. 29 bis) ...**

«Gli enti di interesse pubblico che sono **imprese madri** di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su **base consolidata**, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 **includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario...**»

- **Inoltre, La relazione sul governo societario deve contenere ...** una descrizione della **politica in materia di diversità** (organi di amministrazione, gestione e controllo) in ordine **età, sesso, percorso formativo e professionale, obiettivi** di tale politica sulla diversità, **modalità di attuazione e risultati** nel periodo di riferimento

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Decreto attuativo D.lgs n. 30.12.2016 n. 254 (G.U. del 10 gennaio 2017)

Contenuto della DNF – Art. 3

1 Comma → richiama Direttiva

2. Comma 2:

«... la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

- a) l'utilizzo di risorse energetiche*, distinguendo fra quelle prodotte da *fonti rinnovabili* e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra* e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto*, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, *sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza*, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri *rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario*;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale*, incluse le azioni poste in essere per garantire la *parità di genere*, le misure volte ad attuare le *convenzioni* di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il *dialogo con le parti sociali*;
- e) rispetto dei diritti umani*, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva*, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati».

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

10-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254.

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) «gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;

c) «società madre»: l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

d) «società figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

e) «società madre europea»: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

f) «standard di rendicontazione»: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

g) «metodologia autonoma di rendicontazione»: l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che, risultati funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

10-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 3.

Dichiarazione individuale di carattere non finanziario

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;

b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;

2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;

b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;

c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;

d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;

f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma

ma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.

5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.

6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque con-



Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

10-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

sentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, data e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

1. Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.

3. Per le società madri che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41,

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

Art. 5.

Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 5, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:

a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed è oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione.

4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

Art. 6.

Esonero e casi di equivalenza

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:

a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o

b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

2. Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:

a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o

b) una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

Art. 7.

Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformità allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:

a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'attestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;

b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;

2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;

3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

Art. 8.

Sanzioni

1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero, ridotta della metà, agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 che non può derogare all'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3.

3. Salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di cui al comma 4, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto previsti dall'articolo 3, comma 7, omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformità al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo



Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

10-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omissi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformità di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando, in violazione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attesta la conformità al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità agli articoli 3 e 4.

6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Poteri e coordinamento tra le Autorità

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento:

a) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione nonché delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica l'articolo 8.

3. La Consob può altresì esercitare:

a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblicino informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali.

Art. 10.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta.»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», e le parole: «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.».

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

2. In sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 ed all'articolo 7 del presente decreto possono fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CALENDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse.

— Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione così recita:

«Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

«Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

— 31 —



— 32 —



Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Aspetti generali

- Oltre il 60% di società quotate
- In Crescita le DNF volontarie 12%
- Stabile il livello delle società finanziarie 19%
- Collocazione: Report separato 84%

Denominazione: DNF 57%; Bilancio di Sostenibilità 24%; in Crescita Report integrato 6%

Settore Economico: Banche 17%; Finanziarie 9%; Manifatturiero 9%; Servizi 7%; Utilities 7%

Regione: Lombardia 37%; Emilia Romagna 15%; Lazio 14%; Veneto 8%; Piemonte 7%

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Sostenibilità e Mgt System

- Presenza Comitato di Sostenibilità: 53%
- Incluso nel CdA: sì nel 39% (in grande crescita rispetto al 2019)
- Presenza del Piano di Sostenibilità: 25%
- Presenza di sistemi di incentivazione legati alla sostenibilità: 37% (in grande crescita)

Presenza di obiettivi Target ESG a lungo termine (3 anni): 37% (in crescita)

Presenza di Key Performance Indicators e benchmark con anni precedenti: 63% (in crescita)

Presenza di Obiettivi Ambientali: 56% (in grande crescita)

Presenza Obiettivi Sociali: 58% (in grande crescita)

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Reporting di Sostenibilità

- Opzione GRI adottata: Core 82%; Referenced 11%
- Integrazione con altri Framework: UN GC 56%; IR 7%
- Rappresentazione temi materiali; Entrambi 52%; Matrice 31%

Riferimento a SDGs: 72% (in grande crescita)

SDGs Correlati a temi materiali: 41% (in crescita)

SDGs Correlati a futuri obiettivi: 46% (in grande crescita)

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Coinvolgimento Stakeholders

- Stakeholders engagement: 98% (in crescita)
- Modalità di coinvolgimento degli stakeholders: Survey e Workshop 36% (in crescita)

Dipendenti: 96% (in crescita)

Clienti: 96% (in crescita)

Fornitori: 95% (in crescita)

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Supply Chain

- Fornitori valutati su criteri ESG: 72% (ribaltamento)
- Rendicontazione delle performance ambientali dei fornitori: 8% (in crescita)

Rendicontazione delle performance sociali dei fornitori: 9% (in crescita)

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Performance Ambientali

- Emissioni Dirette: in crescita nei quartili estremi
- Emissioni Indirette: in diminuzione nei quartili oltre la dimensione mediana

Energia consumata all'interno dell'organizzazione: in diminuzione nel quartile più basso

Rifiuti prodotti per tipo e smaltimento: in diminuzione su tutti i quartili

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Ricognizione sull'esperienza italiana

Performance Sociali


- Diversità di genere dipendenti: 64% uomini
- Donne nel CdA: Valore più frequente 40% di donne nel CdA (poi il 50% in crescita)
- Donne in posizioni manageriali di vertice: Valore più frequente 20% (poi il 30% in diminuzione)

Disuguaglianza retributiva donne/uomini: 100% in 60 aziende (in riduzione)

Età media dipendenti: 50 anni
valore più frequente in un numero inferiore di società

Età media in CdA: 60 anni
valore più frequente in un numero inferiore di società

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016



Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2022 per le DNF 2021 – Terna finalista



Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2022 per le DNF 2021

Motivazione espressa dalla Commissione dell'Oscar di Bilancio 2022 sulla DNF di Fincantieri 2021 – VINCITORE DELL'OSCAR PER LA DNF

«[...] un'adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione della sostenibilità, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione a favore delle diverse categorie di stakeholder.

[...] molto completa nella quale sono individuati con precisione obiettivi mirati, con particolare attenzione all'ambiente e al sociale.

[...] il Gruppo Fincantieri dimostra di aver raggiunto un elevato livello di integrazione dei principi della sostenibilità e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nel proprio business

[...] apprezzabile, infine, il processo di stakeholder engagement e definizione della matrice di materialità che include l'integrazione del principio di doppia materialità.»

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2022 per le DNF 2021

Motivazione espressa dalla Commissione dell'Oscar di Bilancio 2022 sulla DNF di Feralpi 2021

«[...] un documento estremamente snello e fruibile, redatto sintetizzando efficacemente anche tematiche come quella dell'economia circolare.

[...] da un lato, uno strumento per illustrare in modo chiaro la strategia e il modello di business del Gruppo e, dall'altro lato, una chiara dimostrazione di trasparenza e di impegno nel confronto con gli stakeholder.

[...] emerge una narrazione puntuale e coerente che è in grado di contestualizzare i risultati ottenuti sul piano economico, ambientale e sociale e di evidenziare come essi siano conseguenza diretta di precise scelte strategiche operate dal Gruppo (sense of purpose).»

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2022 per le DNF 2021

Motivazione espressa dalla Commissione dell'Oscar di Bilancio 2022 sulla DNF di SNAM 2021

«[...] chiara e completa informativa relativa alla gestione delle tematiche ESG *[politiche, attività, rischi e modalità di gestione, risultati e impatti]*.

[...] individuare con immediatezza le corrispondenze dei temi ESG con i principali framework (GRI, SASB e WEF) grazie alle tabelle di corrispondenza, e la sua fruibilità [meno di 100 pagine]

[...] disclosure specifica sulle raccomandazioni della TCFD

[...] “doppia materialità”, dove viene precisato il vantaggio in ambito di ERM consentendo quindi di scorporare gli effetti inside-out dagli effetti outside-in valutando quindi ogni rischio nella doppia prospettiva di Financial Materiality e Impact Materiality.»

2ª CONFERENZA

LE BEST PRACTICES ITALIANE DI INFORMAZIONE NON FINANZIARIA

Dichiarazione Non Finanziaria | Reporting Integrato | Relazione Annuale d'Impatto Società Benefit

Questa Conferenza, la seconda di una serie, approfondisce le migliori prassi di comunicazione nelle diverse manifestazioni della rendicontazione non finanziaria.

Muovendo dai vincitori e dalle terne di finalisti dell'**Oscar di Bilancio 2023** e a partire dalla viva voce delle aziende protagoniste, sono presentate alcune best practices italiane di Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), Reporting Integrato (IR), e Relazione Annuale d'Impatto delle Società Benefit.

Saranno discusse le scelte di rendicontazione effettuate, le relative ragioni e modalità e il percorso intrapreso, nonché presentata l'analisi di esperti dei vari profili di tale rendicontazione, all'Oscar di Bilancio 2023.

Con l'occasione verrà anche presentato il nuovo **Quaderno O.I.B.R. #1** nelle società benefit.

15:00 *Indirizzi di saluto*
Prof. **Alessandro Lai**, Presidente, Fondazione Organismo Italiano di Bilancio
On. **Mauro Del Barba**, Presidente, Assobenefit
Dott. **Filippo Nani**, Presidente, FERPI, e Oscar di Bilancio 2023
Prof. **Raul Caruso**, Università Cattolica di Milano

15:20 *Keynote speaker*
Il processo di adozione in Italia della CSR e delle altre normative europ
Dott. **Luca Ferrais**, Dirigente Ufficio "Strategie e politiche in materia di
finanziarie e non finanziarie", Direzione "Regolamentazione e Vigilanza
Tesorio, Ministero dell'Economia e delle Finanze

15:40 *Osservatorio Assobenefit - O.I.B.R. sulla rendicontazione delle Soc*
Il nuovo Quaderno O.I.B.R. sul ruolo e l'azione del responsabile d'impatto
dell'Osservatorio (Prof. Carlo Bellavite Pellegrini, Prof. Raul Caruso, F
Dott.ssa Isabella Cristina, Dott.ssa Livia Ventura)

16:00 Relazione annuale d'impatto 2023 delle Benefit: presentazione delle Best Practices di **Chiesi SpA SB**

16:15 Analisi delle migliori pratiche di Relazione annuale d'impatto 2023 delle Società Benefit.
Focus su **Way2Global Srl SB** e **Unifarco SpA SB**
Dott. **Silvio de Girolamo**, Sustainability & ESG Advisor and Consulting; e Fondazione O.I.B.R.
Dott. **Davide Marinini**, Direttore Generale, Mercurio GP, e Comitato Scientifico, Fondazione O.I.B.R.

16:35 Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) 2023: presentazione delle Best Practices di **BPM**

16:50 Analisi delle migliori pratiche 2023 di Dichiarazione Non Finanziaria. Focus su **Amplifon** e **CAP Holding**
Prof. **Matteo Pedrini**, Ordinario di Strategia Aziendale, Università Cattolica; Scuola ALTIS; e O.I.B.R.
Dott. **Davide Marinini**, Direttore Generale, Mercurio GP, e Comitato Scientifico, Fondazione O.I.B.R.

17:10 Reporting Integrato 2023: presentazione delle Best Practices di **A2A**

17:25 Analisi delle migliori pratiche 2023 di Reporting Integrato. Focus su **Inwit**, **Fondazione Human Technopole** ed **Emilcotoni**
Prof. **Stefano Zambon**, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R., e Ordinario di Economia Aziendale, Università di Ferrara
Dott. **Davide Marinini**, Direttore Generale, Mercurio GP, e Comitato Scientifico, Fondazione O.I.B.R.

17:45 Considerazioni conclusive a cura della Fondazione O.I.B.R. e di FERPI

18:00 Chiusura della Conferenza

16:35 Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) 2023: presentazione delle Best Practices di **BPM**

16:50 Analisi delle migliori pratiche 2023 di Dichiarazione Non Finanziaria. Focus su **Amplifon** e **CAP Holding**
Prof. **Matteo Pedrini**, Ordinario di Strategia Aziendale, Università Cattolica; Scuola ALTIS; e O.I.B.R.
Dott. **Davide Marinini**, Direttore Generale, Mercurio GP, e Comitato Scientifico, Fondazione O.I.B.R.

17:10 Reporting Integrato 2023: presentazione delle Best Practices di **A2A**

17:25 Analisi delle migliori pratiche 2023 di Reporting Integrato. Focus su **Inwit**, **Fondazione Human Technopole** ed **Emilcotoni**
Prof. **Stefano Zambon**, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R., e Ordinario di Economia Aziendale, Università di Ferrara
Dott. **Davide Marinini**, Direttore Generale, Mercurio GP, e Comitato Scientifico, Fondazione O.I.B.R.



> **Iscriviti in Presenza**
(posti limitati)



> **Partecipa Online**
(streaming)

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2023 per le DNF 2022 – Terna finalista

UN PASSO IN PIÙ

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2022

DICHIARAZIONE
CONSOLIDATA
DI CARATTERE
NON FINANZIARIO
AI SENSI DEL
D.LGS 254/2016

BANCO BPM
GRUPPO



Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2023 per le DNF 2022

Motivazione espressa dalla Commissione dell'Oscar di Bilancio 2022 sulla DNF di BPM 2022 – VINCITORE DELL'OSCAR PER LA DNF

«Documento completo e ben integrato negli ambiti di maggiore rilevanza con una rappresentazione chiara ed una distribuzione efficace tra le parti narrative e descrittive e quelle metodologiche.

Presenta un processo di pianificazione e controllo delle azioni di beneficio comune con un solido impianto di misurazione quantitativa».

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2023 per le DNF 2022

Motivazione espressa dalla Commissione dell'Oscar di Bilancio 2022 sulla DNF di Amplifon 2022

La DNF è sviluppata molto bene sulla parte di identità, mappatura stakeholders, environmental e sociale, ed è integrata bene con il bilancio.

Il registro linguistico è efficace, anche per non addetti ai lavori.

Grafica di ottima fattura, come la navigazione del documento. Molta attenzione a comunicazione e divulgazione.

La pedonabilità e accessibilità dei documenti sono ben chiari e facilmente accessibili. Gli approfondimenti sono essere agevolati e guidati da indicazioni chiare anche grazie all'uso di QRcode e link ipertestuali, che consentono una rapida consultazione di altri documenti corporate (ivi inclusi codici etici e policy di sostenibilità)

Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016

Oscar di bilancio 2023 per le DNF 2022

Motivazione espressa dalla Commissione dell'Oscar di Bilancio 2022 sulla DNF di CAP 2022

Ha effettuato un'attenta analisi di materialità e una ottima impostazione grafica. La grafica è di forte impatto, leggera e chiara.


È visibile la coerenza con i valori del marchio. Uso del digitale funzionale attraverso il QR code integrato.

Si segnala in particolare il ruolo da protagonisti assegnato agli stakeholder. Al riguardo, è dato significativo risalto anche alla voce degli stakeholder, mediante l'estratto di dichiarazioni di associazioni di categoria e il rinvio con iperlink ai video delle interviste»

Dove siamo – dove saremo

- Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016
- La posizione dell'IFRS Foundation
- La nuova direttiva europea CSRD e gli standard EFRAG – il «*regolamento delegato*» del 31.7.2023 (G.U.U.E. 22.12.2023)
- I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate


La posizione dell'IFRS Foundation



June 2023

IFRS S1
IFRS® Sustainability Disclosure Standard

General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information




International Sustainability Standards Board



June 2023

IFRS S2
IFRS® Sustainability Disclosure Standard

Climate-related Disclosures



International Sustainability Standards Board

La posizione dell'IFRS Foundation – IFRS S1

Objective

- 1 The objective of IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* is to require an entity to disclose information about its sustainability-related risks and opportunities that is useful to *primary users of general purpose financial reports* in making decisions relating to providing resources to the entity.¹
- 2 Information about sustainability-related risks and opportunities is useful to primary users because an entity's ability to generate cash flows over the short, medium and long term is inextricably linked to the interactions between the entity and its stakeholders, society, the economy and the natural environment throughout the entity's *value chain*. Together, the entity and the resources and relationships throughout its value chain form an interdependent system in which the entity operates. The entity's dependencies on those resources and relationships and its impacts on those resources and relationships give rise to sustainability-related risks and opportunities for the entity.
- 3 This Standard requires an entity to disclose information about all sustainability-related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's cash flows, its access to finance or cost of capital over the short, medium or long term. For the purposes of this Standard, these risks and opportunities are collectively referred to as 'sustainability-related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's prospects'.

La posizione dell'IFRS Foundation – IFRS S2

Objective

- 1 The objective of IFRS S2 *Climate-related Disclosures* is to require an entity to disclose information about its *climate-related risks and opportunities* that is useful to *primary users of general purpose financial reports* in making decisions relating to providing resources to the entity.¹
- 2 This Standard requires an entity to disclose information about climate-related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's cash flows, its access to finance or cost of capital over the short, medium or long term. For the purposes of this Standard, these risks and opportunities are collectively referred to as 'climate-related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's prospects'.

Scope

- 3 This Standard applies to:
 - (a) climate-related risks to which the entity is exposed, which are:
 - (i) *climate-related physical risks*; and
 - (ii) *climate-related transition risks*; and
 - (b) climate-related opportunities available to the entity.
- 4 Climate-related risks and opportunities that could not reasonably be expected to affect an entity's prospects are outside the scope of this Standard.

Marzo 2022

Exposure Draft—Snapshot IFRS® Sustainability Disclosure Standards

[Bozza] IFRS S1

Requisiti generali per la divulgazione di informazioni finanziarie relative alla sostenibilità

[Bozza] IFRS S2

Informazioni relative al clima

Proposte

L'International Sustainability Standards Board (ISSB) propone di emanare due IFRS Sustainability Disclosure Standards che:

- richiedono a un'entità di divulgare informazioni che consentano agli investitori di valutare l'effetto di rischi e opportunità significativi legati alla sostenibilità sul proprio valore aziendale (enterprise value); e
- stabiliscono obblighi di informativa specifici per i rischi e le opportunità legati al clima.

Fase del progetto

L'ISSB richiede commenti sui due IFRS Sustainability Disclosure Standards (Exposure Draft) proposti.

Prossimi passi

L'ISSB prenderà in considerazione i commenti ricevuti sugli Exposure Drafts nello sviluppare i requisiti finali. Prevede di prendere in considerazione i commenti nella seconda metà del 2022 e mira a finalizzare i requisiti entro la fine del 2022.

Scadenza per i commenti

29 luglio 2022



La Fondazione O.I.B.R. ha
realizzato la traduzione in
italiano dello Snapshot relativo
ai due Exposure Draft degli
IFRS Sustainability Disclosure
Standards proposti dall'ISSB

<https://www.fondazioneoibr.it/>

Introduzione

I mercati dei capitali globali domandano migliori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità per consentire agli investitori di prendere in considerazione i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità nella loro determinazione del valore aziendale (enterprise value).

L'ISSB è stato creato per soddisfare questa domanda.

L'ISSB ha ora pubblicato le sue due prime proposte (Exposure Draft) di IFRS Sustainability Disclosure Standards che - una volta finalizzate - formeranno **un riferimento di base (baseline) globale completo di informazioni sulla sostenibilità volte a soddisfare le esigenze degli investitori nella determinazione del valore aziendale (enterprise value).**

Il proposto *Requisiti Generali* IFRS S1 per l'informativa finanziaria relativa alla sostenibilità (*General Requirements Exposure Draft*) richiede che le entità divulghino informazioni su tutti i loro rischi e opportunità significativi legati alla sostenibilità.

Il proposto IFRS S2 *Informazioni relative al clima* (*Climate Exposure Draft*) si concentra sui rischi e le opportunità legati al clima. Incorpora le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) e include metriche su misura per le classificazioni di settore derivate dagli standard settoriali del SASB.

L'idea di un riferimento di base globale è sostenuta dai leader del G20, dall'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) e da altri. L'ISSB sta lavorando a stretto contatto con altre organizzazioni e giurisdizioni internazionali per supportare l'incorporazione di questo riferimento di base globale (baseline) nei requisiti giurisdizionali e garantire che sia compatibile anche con quelli rivolti a più ampi gruppi di stakeholders. Gli interessati sono incoraggiati a rispondere alle consultazioni lanciate dalle diverse giurisdizioni sulla rendicontazione di sostenibilità.

L'ISSB lancerà una consultazione pubblica più tardi quest'anno in merito alle priorità future relative all'emanazione di propri standard.




Sull'ISSB

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) nel novembre 2021, i Trustees della Fondazione IFRS hanno annunciato la creazione dell'ISSB, un nuovo organismo per l'emanazione di standard all'interno della Fondazione IFRS.

Il compito dell'ISSB è quello di pubblicare standard che forniscano un riferimento di base globale completo per i mercati dei capitali sulle informazioni finanziarie relative alla sostenibilità. Opererà a fianco dell'International Accounting Standards Board. Entrambi gli organismi sono sotto la supervisione dei Trustees. Gli standard emanati dall'ISSB saranno denominati IFRS Sustainability Disclosure Standards.

1



General Requirements
Exposure Draft

2



Climate Exposure Draft

1

Il proposto IFRS S1 - Requisiti generali per la divulgazione di informazioni finanziarie relative alla sostenibilità

L'Exposure Draft *Requisiti Generali* definisce il contenuto principale per un set completo di informazioni finanziarie relative alla sostenibilità, stabilendo un riferimento di base completo per le informazioni finanziarie correlate alla sostenibilità.

- Per rispettare i requisiti proposti, un'entità deve divulgare informazioni materiali su tutti i rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità a cui è esposta - il giudizio di materialità è svolto nel contesto delle informazioni finanziarie relative alla sostenibilità necessarie agli utilizzatori del bilancio economico-finanziario a fini generali (investitori) per determinare il valore aziendale (enterprise value).
- Il valore aziendale (enterprise value) è dato dal valore totale del patrimonio netto di un'entità e del suo indebitamento netto e riflette le aspettative sugli importi, la tempistica e l'incertezza dei flussi di cassa futuri a breve, medio e lungo termine e il valore attribuito a tali flussi di cassa (tenendo in considerazione il costo di capitale).
- Le informazioni che potrebbero essere rilevanti per la stima del valore aziendale sono più ampie delle informazioni riportate nel bilancio. Includono informazioni sugli impatti e le dipendenze di un'entità rispetto alle persone, al pianeta e all'economia ove rilevanti per la determinazione del valore aziendale dell'entità.
- Le informazioni che l'Exposure Draft *Requisiti Generali* propone che un'entità sia tenuta a divulgare, e qualsiasi informazione richiesta da un IFRS Sustainability Disclosure Standard, devono essere comunicate come parte di un bilancio economico-finanziario a fini generali di un'entità. Una conseguenza è che le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità devono essere pubblicate contemporaneamente al bilancio.

Contenuto principale

L'Exposure Draft *Requisiti Generali* propone di richiedere la divulgazione di informazioni sui rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità. Le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità divulgate sono incentrate sulla considerazione da parte di un'entità della propria governance, strategia e risk management, nonché delle metriche e gli obiettivi che l'entità utilizza per misurare, monitorare e gestire rischi e opportunità significativi legati alla sostenibilità.

Questo approccio è coerente con le raccomandazioni del TCFD, ma le estende ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità oltre a quelli legati al clima.



Governance

Informazioni per consentire agli investitori di comprendere i processi, i controlli e le procedure di governance utilizzati per monitorare e gestire i rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità.

Strategia

Informazioni per consentire agli investitori di valutare la strategia di un'entità per affrontare i rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità, se tali rischi e opportunità sono incorporati nella sua pianificazione strategica, compresa la pianificazione finanziaria; e se sono fondamentali per la sua strategia.

Risk management

Informazioni per consentire agli investitori di comprendere il processo attraverso il quale un'entità identifica, valuta e gestisce i rischi e le opportunità attuali e previsti legati alla sostenibilità e se tale processo è integrato nei suoi processi generali di risk management. Queste informazioni aiutano un investitore a valutare il profilo di rischio complessivo dell'entità e i processi di gestione del rischio.

Metriche e obiettivi

Informazioni per consentire agli investitori di comprendere in che modo un'entità misura, monitora e gestisce i rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità e valuta le sue prestazioni, compresi i progressi verso gli obiettivi che ha fissato.

Presentazione corretta (fair)

L'Exposure Draft *Requisiti Generali* propone di imporre alle entità di presentare in modo corretto (fairly) un set completo di informazioni finanziarie relative alla sostenibilità.

La presentazione corretta (fair) è la rappresentazione fedele delle informazioni sui rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, applicando i principi enunciati nell'Exposure Draft *Requisiti Generali*.

Per identificare i rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità - e le relative metriche e obiettivi - un'entità deve applicare gli IFRS Sustainability Disclosure Standards. Un'entità è anche tenuta a prendere in considerazione le tematiche informative presenti negli standard settoriali del SASB, la guida non obbligatoria dell'ISSB (quale la guida applicativa del CDSB Framework per le informative relative all'acqua e alla biodiversità) e i più recenti pronunciamenti di altri standard-setter i cui requisiti sono concepiti per soddisfare le esigenze di informazione degli investitori. Un'entità deve anche considerare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità identificati dalle entità che operano negli stessi settori o aree geografiche.

Per identificare informazioni appropriate, comprese le metriche, le entità applicheranno i pertinenti IFRS Sustainability Disclosure Standards. In assenza di un IFRS Sustainability Disclosure Standard che si applichi specificamente a un rischio e a un'opportunità legati alla sostenibilità, un'entità utilizzerà il proprio giudizio per individuare le informazioni che sono rilevanti per le esigenze decisionali degli investitori.

Lo Standard proposto fornisce indicazioni ed esempi per identificare le metriche appropriate, ivi comprese le metriche intersettoriali e quelle proprie del settore.

Informazioni relative alla catena del valore di un'entità

Lo Standard proposto richiede la divulgazione di informazioni materiali sui rischi e le opportunità legati alla sostenibilità lungo la catena del valore di un'entità.

Lo Standard proposto definisce la catena del valore come "l'intera gamma di attività, risorse e relazioni connesse al modello di business di un'entità e all'ambiente esterno in cui opera".

Le attività, le risorse e le relazioni rilevanti includono quelle legate alla gestione operativa di un'entità, quali le risorse umane; quelle lungo i suoi canali di fornitura, marketing e distribuzione, come l'approvvigionamento di materiali e servizi e la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e i contesti finanziari, geografici, geopolitici e regolamentari in cui l'entità opera.

Le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità rilevanti per un'entità dipendono da molti fattori, come le attività dell'entità o il settore a cui appartiene, i luoghi in cui opera, i suoi prodotti e processi di produzione e la natura della sua dipendenza dai dipendenti e dalle catene di approvvigionamento.

Le informazioni sono specifiche per ciascuna entità e, sebbene la definizione di catena del valore sia ampia, le informazioni che un'entità è tenuta a fornire sono limitate a quelle necessarie per consentire agli investitori di determinare il valore aziendale dell'entità.

Informazioni connesse

Lo Standard proposto richiede alle entità di fornire informazioni che consentano agli investitori di valutare le connessioni tra diversi rischi e opportunità legati alla sostenibilità. Richiede inoltre a un'entità di comunicare in che modo le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità sono correlate alle informazioni nei suoi bilanci.

Lo Standard proposto richiede che le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità siano riportate contestualmente alla rendicontazione del bilancio.

Informazioni connesse—Esempi

- Recentemente è stato scoperto che il fornitore di un'entità ha pratiche occupazionali ben al di sotto delle norme internazionali. L'entità decide di risolvere il contratto con quel fornitore.

Nella sua informativa, l'entità afferma di essere fiduciosa che il suo nuovo fornitore abbia pratiche occupazionali che soddisfino le norme internazionali. La decisione potrebbe anche avere conseguenze per il costo delle sue forniture, e anche questo è oggetto di informativa.

- Un'entità ha un impianto di produzione che genera alti livelli di emissioni di gas serra (GHG). L'entità decide di chiudere l'impianto. Nella sua informativa, l'entità spiega le conseguenze finanziarie di tale decisione: una vita economica utile rivista degli attivi interessati e, ove rilevante, la rilevazione di una perdita da svalutazione. L'entità informa anche che la decisione ha conseguenze per il personale che perderà il lavoro e per le imprese della comunità locale, perché l'entità valuta che queste informazioni influiscano sulla sua reputazione.

Caratteristiche generali

Lo Standard proposto stabilisce i requisiti relativi a:

- comparazione dell'informazione;
- frequenza del reporting;
- posizionamento delle informazioni;
- specificazione della reporting entity e del connesso bilancio economico-finanziario;
- utilizzo di dati e ipotesi di natura finanziaria;
- fonti di incertezza estimativa e relativa ai risultati;
- errori; e
- dichiarazione di conformità (Statement of compliance).

Queste caratteristiche generali proposte sono state adattate dai Principi Contabili IFRS IAS 1 *Presentazione del Bilancio* e IAS 8 *Principi Contabili, Cambiamenti nelle Stime Contabili ed Errori*.

Le caratteristiche generali saranno familiari alle entità che redigono il bilancio a fini generali, e in particolare a quelle che lo predispongono in conformità ai principi contabili IFRS. Un'entità è tenuta a divulgare informazioni finanziarie relative alla sostenibilità come parte del proprio bilancio economico-finanziario con finalità generali.

Questo requisito è volto a garantire che le informazioni di bilancio e l'informativa finanziaria relativa alla sostenibilità possano essere considerate insieme, evidenziando le interrelazioni e le connessioni tra diversi tipi di rischi e opportunità.

IFRS Sustainability Disclosure Standards**Proposto IFRS S1****Proposto IFRS S2**

Altri requisiti di informazione settoriale basati su IFRS Sustainability Disclosure Standards, ecc.

Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* definisce quali documenti definiscono un bilancio completo e lo IAS 8 *Principi Contabili, Cambiamenti nelle Stime Contabili ed Errori* fornisce indicazioni sulla determinazione e attuazione delle politiche contabili.

L'Exposure Draft *Requisiti Generali* è progettato per essere l'equivalente nel campo della sostenibilità di questi Standard.

Un set completo di informazioni finanziarie relative alla sostenibilità presenta in modo corretto (fairly) i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità a cui un'entità è esposta che sono rilevanti per il suo valore (enterprise value). Viene fornita una guida per consentire la rendicontazione da parte di un'entità su tutti i rischi e le opportunità significativi legati alla sostenibilità. Il clima è affrontato in modo più dettagliato da un IFRS Sustainability Disclosure Standard.

2

Il proposto IFRS S2 *Informazioni relative al clima*

Un'entità che applica le proposte contenute nell'Exposure Draft *Requisiti Generali* adotta l'Exposure Draft *Informazioni relative al clima* per fornire informazioni materiali sui propri rischi e opportunità significativi legati al clima. L'Exposure Draft *Informazioni relative al clima* propone di richiedere a un'entità di divulgare informazioni che consentano a un investitore di valutare l'effetto dei rischi e delle opportunità legati al clima sul proprio valore aziendale (enterprise value).

L'Exposure Draft *Informazioni relative al clima* utilizza lo stesso approccio dell'Exposure Draft *Requisiti Generali*. Quindi richiede a un'entità di centrare le proprie informazioni sulla governance, la strategia e il risk management della propria attività, nonché sulle metriche e sugli obiettivi che utilizza per misurare, monitorare e gestire i rischi e le opportunità significativi legati al clima. Lo Standard proposto include l'obbligo per le entità di divulgare informazioni sui rischi e le opportunità fisici e di transizione legati al clima.

Governance

Lo Standard proposto richiede la divulgazione di informazioni sui processi, i controlli e le procedure di governance che l'entità utilizza per monitorare e gestire i rischi e le opportunità legati al clima.

L'entità è tenuta a fornire una descrizione dell'organo di governo, quale un Consiglio di Amministrazione o un comitato, con poteri di supervisione su rischi e delle opportunità legati al clima.

- Quali sono i termini di riferimento per l'organo di governo aziendale ai fini del monitoraggio del clima?
- Qual è il ruolo del management nella valutazione e nella gestione dei rischi e delle opportunità legati al clima?
- In che modo l'entità si assicura di avere a disposizione persone con le capacità e competenze appropriate per supervisionare le proprie strategie legate al clima?

L'Exposure Draft *Requisiti Generali* sottolinea che le entità sono tenute a fornire informazioni che consentano agli investitori di valutare le connessioni tra vari rischi e opportunità legati alla sostenibilità, ivi compresi i rischi e le opportunità specifici indicati nell'Exposure Draft *Informazioni relative al clima*. Quando un'entità integra assieme la propria attività di sorveglianza dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, la stessa entità deve anche procedere a integrare le proprie informazioni sulla governance su tali tematiche piuttosto che fornire informazioni separate sulla governance relativamente a ciascuno dei rischi e opportunità significativi connessi alla sostenibilità.

Strategia

IFRS S2 Informazioni relative al clima

Lo Standard proposto richiede alle entità di divulgare informazioni su come ci si aspetta che i cambiamenti climatici possano influenzare il loro modello di business, la strategia e i flussi di cassa a breve, medio o lungo termine, il loro accesso ai finanziamenti e il loro costo del capitale. Ad esempio, continuare a gestire una particolare linea di attività dell'entità potrebbe essere dannoso per la sua reputazione e limitare la sua abilità di accedere ai finanziamenti.

Rischi e opportunità legati al clima

Un'entità è tenuta a identificare i rischi fisici e i rischi di transizione. Per i rischi fisici, l'entità è tenuta a spiegare se i rischi sono acuti o cronici.

Rischi fisici	Rischi di transizione
<p>I rischi fisici acuti potrebbero includere l'aumento della severità di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni, mettendo a rischio gli attivi di un'entità o interrompendo la sua catena di fornitura (come l'interruzione di un processo di consegna just-in-time).</p> <p>I rischi fisici cronici includono l'innalzamento dei livelli del mare o l'aumento delle temperature medie. Questi cambiamenti climatici potrebbero influenzare la strategia di un'entità. Ad esempio, potrebbe essere necessario prendere in considerazione lo spostamento dei propri impianti produttivi.</p>	<p>Rischi associati alla transizione di un'entità verso un'economia a basse emissioni di carbonio.</p> <p>Il rischio di transizione include aspetti di policy o legali, di mercato, tecnologici e reputazionali.</p> <p>Un esempio di rischio di mercato è la riduzione della domanda di prodotti ad alto contenuto di carbonio; un rischio legale è l'azione normativa che vieta la vendita di prodotti di un'entità: scaldacqua a gas o veicoli diesel.</p> <p>Un rischio o un'opportunità tecnologico può essere rappresentato dalla sostituzione di veicoli diesel con quelli a più ridotte emissioni.</p>

Strategia e processo decisionale

Un'entità deve divulgare una descrizione dei suoi piani per rispondere ai rischi e alle opportunità di transizione legati al clima, quali:

- come prevede di raggiungere eventuali obiettivi legati al clima, ivi incluso come e con quali risorse questi piani verranno attuati e come saranno rivisti i connessi obiettivi;
- come prevede di adattarsi o mitigare i rischi legati al clima (ad esempio, attraverso cambiamenti nei processi di produzione, adeguamenti della forza lavoro, modificazioni nei materiali utilizzati, nelle specifiche di prodotto o tramite l'introduzione di misure di efficienza);
- come prevede di adattarsi o mitigare i rischi indiretti legati al clima nella sua catena del valore (ad esempio, lavorando con i clienti e le catene di fornitura o utilizzando le procedure di approvvigionamento/appalto);
- qualora la compensazione delle emissioni di carbonio faccia parte del suo piano, un'entità è tenuta a divulgare informazioni specifiche per consentire a un investitore di valutare tali schemi di compensazione.

Alcune aziende utilizzano i prezzi del carbone per internalizzare il costo delle emissioni quando prendono decisioni di spesa in conto capitale. Lo Standard proposto richiede a un'entità di spiegare come applica il prezzo del carbone, e deve comunicare il prezzo che utilizza per ogni tonnellata di emissioni di gas serra.

Posizione finanziaria, performance finanziaria e flussi di cassa

Un'entità è tenuta a includere nelle sue informazioni una spiegazione di come i rischi e le opportunità significativi legati al clima abbiano influenzato la sua posizione finanziaria, la performance finanziaria e i flussi di cassa più recentemente rendicontati. Ad esempio, l'entità potrebbe rivelare una svalutazione patrimoniale materiale come conseguenza della strategia dell'entità per la gestione di un rischio di transizione. Allo stesso modo, potrebbe essere l'investimento in nuove tecnologie a sfruttare un'opportunità legata al clima.

Un'entità è anche tenuta a spiegare come si aspetta che la sua posizione finanziaria cambi nel tempo, data la sua strategia per affrontare rischi e opportunità significativi legati al clima. Esempi di ciò includono le conseguenze contabili dell'aumento dei ricavi da, o dei costi dei, prodotti e servizi connessi a un'economia a più basse emissioni di carbonio, a danni fisici agli elementi dell'attivo derivanti da eventi climatici e ai costi di adattamento o mitigazione legati al clima. Quando forniscono informazioni quantitative, le entità sono autorizzate a divulgare importi puntuali o espressi secondo tramite intervalli.

Resilienza climatica

I rischi e le opportunità legati al clima possono mettere alla prova la resilienza di un'entità. Per aiutare gli investitori a comprendere la resilienza a tali rischi e opportunità, un'entità è tenuta a divulgare informazioni in merito alla possibilità di continuare a utilizzare i propri attivi e investimenti nel modo in cui ha fatto, o se un rischio climatico, come quello di alluvioni, potrebbe causare il trasferimento dell'entità, la dismissione di elementi dell'attivo o un loro miglioramento. L'entità deve comunicare se dispone di finanziamenti sufficienti per fronteggiare i rischi legati al clima e sfruttare le opportunità ad esso correlate.

Lo Standard proposto richiede a un'entità di utilizzare l'analisi degli scenari legati al clima per valutare i propri rischi e opportunità quando è in grado di farlo, ma consente anche altri metodi quantitativi. L'Exposure Draft *Informazioni relative al clima* propone di richiedere all'entità di rivelare come la sua analisi relativa al clima si allinea con l'ultimo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, ad esempio l'accordo di Parigi, che stabilisce l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale in questo secolo a 2 gradi Celsius pur perseguendo lo sforzo di limitare ulteriormente tale aumento a 1,5 gradi.

Risk management

Le informazioni sul risk management seguono la struttura dell'Exposure Draft *Requisiti Generali*. Tale Exposure Draft propone di richiedere informazioni sui processi che un'entità sta utilizzando per gestire i rischi e le opportunità legati al clima.

Un'entità deve spiegare in che misura e come i processi per identificare, valutare e gestire i rischi e le opportunità correlati al clima sono integrati nel processo complessivo di gestione del rischio dell'entità. È inoltre tenuta a comunicare in che modo prioritizza i rischi legati al clima rispetto ad altri tipi di rischio, includendo informazioni anche sull'utilizzo di strumenti di valutazione del rischio (come gli strumenti di valutazione del rischio science-based).

Metriche e obiettivi

IFRS S2 Informazioni relative al clima

Un'entità è tenuta a divulgare le metriche e gli obiettivi che utilizza per gestire i suoi rischi e opportunità significativi legati al clima.

Emissioni di gas serra

Lo Standard proposto richiede a un'entità di comunicare le sue emissioni di gas serra lorde assolute di tipo Scope 1, Scope 2 e Scope 3, in tonnellate di CO₂ equivalenti, e l'intensità di tali emissioni.

L'entità è tenuta a calcolare queste emissioni impiegando il Protocollo GHG. Un gruppo che produce un report di sostenibilità consolidato è tenuto a comunicare le emissioni di gas serra da parte di collegate e joint venture separatamente da quelle del gruppo incluso nel perimetro di consolidamento.

L'obbligo di divulgare le emissioni di tipo Scope 3 riflette l'importanza di fornire informazioni relative alla catena del valore di un'entità.

Informazioni settoriali

Lo Standard proposto include obblighi di informazione settoriale. Un'entità deve identificare i requisiti applicabili al suo modello di business e alle attività associate.

Le tematiche informative (disclosure topic) ricomprese nei requisiti posti si riferiscono a rischi o opportunità legati al clima per ciascun settore e una serie di metriche è associata a ciascuna tematica informativa. Tali tematiche rappresentano i rischi e le opportunità legati al clima che hanno maggiori probabilità di essere significativi per le entità di quel settore. Le metriche associate a tali tematiche sono quelle con maggiori probabilità di fornire informazioni rilevanti per la determinazione del valore aziendale. Esempi di tematiche informative sono l'approvvigionamento degli ingredienti (industria alimentare), la progettazione per l'efficientamento delle risorse e l'impronta ambientale dell'hardware.

Lo Standard proposto ricomprende la classificazione di 77 industrie raggruppate in 11 settori, quali "Bevande alcoliche", "Produzione di elettrodomestici" e "Attrezzature e forniture mediche". I relativi obblighi informativi derivano dagli Standard del SASB.

Queste informazioni sono state identificate come rilevanti al fine della determinazione del valore aziendale delle entità in una specifica industria. Le classificazioni di industrie sono volte ad essere utili per le entità e gli investitori identificando le informazioni rilevanti.

Le tematiche settoriali e le associate metriche sono incluse nell'Appendice B dello Standard proposto. Un'entità può visualizzare tutte le tematiche e le metriche, o solo quelle per una specifica industria. Vi sono 68 gruppi di requisiti informativi settoriali legati al clima in volumi separati.

Le restanti nove classificazioni di industria non hanno tematiche informative legate al clima.

Tematica informativa—Un esempio

Un'entità del settore automobilistico potrebbe rivedere i requisiti informativi e determinare che la tematica "Economia dei combustibili ed emissioni nella fase di utilizzo", è per essa rilevante.

Tale tematica informativa afferma che "standard di emissioni più rigorosi e mutevoli richieste dei consumatori stanno guidando l'espansione dei mercati dei veicoli elettrici e ibridi, nonché dei veicoli convenzionali con elevata efficienza nei consumi di carburante".

La tematica informativa identifica:

- un rischio di transizione: se l'entità deve mitigare il rischio connesso alla modifica nelle preferenze dell'acquirente e se adattare il proprio modello di business; o
- un'opportunità legata al clima: se l'entità innova per soddisfare o superare gli standard regolamentari e acquisire così una quota crescente di un mercato in evoluzione.

Metriche settoriali (Industry-based)—

Un esempio

Un requisito proposto è quello di divulgare informazioni su come un'entità pianifica di raggiungere i propri obiettivi relativi al clima. Se un'entità automobilistica ha stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni, potrebbe dimostrare i progressi verso tale obiettivo divulgando le metriche associate alla tematica informativa "Economia dei combustibili ed emissioni nella fase di utilizzo", che includono:

- il risparmio di carburante della flotta aziendale; e
- le vendite di veicoli a emissioni zero.

Queste metriche sono stabilite nei requisiti informativi per l'industria automobilistica nell'Appendice B dello Standard proposto.

Domande Frequenti

? Un'entità che applica i principi contabili IFRS è tenuta anche a rispettare gli IFRS Sustainability Disclosure Standards?

No. I Principi Contabili IFRS si applicano al bilancio economico-finanziario. Anche se una giurisdizione richiede l'applicazione dei Principi Contabili IFRS, essa deciderà se le entità soggette alla propria giurisdizione saranno assoggettate obbligatoriamente al rispetto degli IFRS Sustainability Disclosure Standards.

Il proposto Exposure Draft *Requisiti Generali* richiede a un'entità di fornire una dichiarazione separata secondo la quale ha rispettato tutti i requisiti rilevanti degli IFRS Sustainability Disclosure Standards.

? Un'entità è tenuta ad applicare i Principi Contabili IFRS per poter applicare gli IFRS Sustainability Disclosure Standards?

No. Gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono progettati per essere compatibili con qualsiasi GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), ivi inclusi i Principi Contabili IFRS.

? Gli IFRS Sustainability Disclosure Standards sono obbligatori?

Le autorità giurisdizionali decidono se richiedere l'applicazione degli IFRS Sustainability Disclosure Standards, così come hanno deciso se richiedere l'applicazione dei Principi Contabili IFRS. L'ISSB non ha il diritto di imporre l'applicazione dei suoi Standard. Tuttavia, le aziende possono scegliere di applicarli su base volontaria.

? Quando è probabile che gli Standard proposti entrino in vigore?

Una delle domande della consultazione chiede quanto tempo sarà necessario per le aziende per essere pronte all'applicazione degli Standard proposti.

L'ISSB prenderà in considerazione tutti i feedback ricevuti sulle proposte, in conformità con i rigorosi requisiti di Due Process della Fondazione IFRS, con l'obiettivo di finalizzare i due IFRS Sustainability Disclosure Standards entro la fine del 2022. Durante queste rideliberazioni, l'ISSB prenderà in considerazione le date di entrata in vigore degli Standard. Una volta emessi tali Standard, i requisiti posti saranno disponibili per un'adozione volontaria immediata.

? Gli Standard proposti verrebbero introdotti gradualmente?

Gli Exposure Draft propongono che un'entità non dovrebbe fornire informazioni comparative la prima volta in cui applica gli Standard, anche se potrebbe scegliere di farlo. La presente proposta dovrebbe agevolare il rispetto dei requisiti da parte di un'entità e la comunicazione di informazioni relative alla sostenibilità agli investitori di informazioni nel più breve tempo possibile.

? La comunicazione delle informazioni relative alla sostenibilità dovrà essere effettuata in un posizionamento o formato particolare o in un documento separato?

Le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità fanno obbligatoriamente parte del bilancio economico-finanziario a fini generali di un'entità, ma essa può fornire tali informazioni in vari modi. I proposti Standard non prescrivono una struttura specifica delle stesse, come un report fisico, o un documento in formato specifico, quale ad esempio un file con dati marcati (tagged data), oppure su un sito web.

Alcune giurisdizioni hanno specifici formati o requisiti di comunicazione (delivery) come ad esempio i file basati sull'XBRL o i report in formato PDF. Gli Standard proposti sono stati sviluppati per consentire alle entità di applicare i requisiti posti in qualsiasi giurisdizione.

? In assenza di uno IFRS Sustainability Disclosure Standard che affronti i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità di un'entità, quali linee guida o requisiti occorre seguire?

L'Exposure Draft *Requisiti Generali* indirizza le entità verso fonti che le aiutino a identificare i rischi e le opportunità rilevanti legati alla sostenibilità e a sviluppare informazioni per permettere agli investitori di determinare il valore aziendale (enterprise value).

A un'entità viene suggerito di prendere in considerazione i requisiti degli Standard del SASB, i requisiti non obbligatori dell'ISSB (quali le linee guida per l'applicazione del Framework del CDSB per le informazioni relative all'acqua e alla biodiversità) e gli standard creati da altri organismi. Ciò che è importante è che gli standard che l'entità considera siano progettati per soddisfare le esigenze informative degli investitori. Le entità possono anche prendere in considerazione le pratiche settoriali accettate.

? Le metriche settoriali incluse nell'Appendice B dell'Exposure Draft *Informazioni relative al clima* sono le stesse dei requisiti settoriali legati al clima ricomprese negli Standard SASB?

I requisiti relativi al clima degli Standard SASB sono la base per l'Appendice B dell'Exposure Draft *Informazioni relative al clima*. Questi requisiti sono in gran parte invariati rispetto a quelli fissati dal SASB: le modifiche proposte rispetto ai requisiti SASB sono contrassegnate nell'Appendice B per facilitare il riferimento. Le modifiche proposte aggiornano alcune metriche per migliorarne l'applicabilità internazionale e aggiungono requisiti per le metriche relative alle emissioni finanziate e agevolate per le industrie del settore finanziario.

? Un'entità potrebbe scegliere di applicare solo le proposte contenute nell'Exposure Draft *Informazioni relative al clima*?

Per poter dichiarare di aver rispettato gli IFRS Sustainability Disclosure Standards, un'entità deve rispettare tutti gli IFRS Sustainability Disclosure Standards.

? Se un'entità applicasse le proposte contenute nell'Exposure Draft *Informazioni relative al clima*, essa soddisferebbe le raccomandazioni del TCFD (che alcune giurisdizioni richiedono obbligatoriamente)?

Sì. L'Exposure Draft *Informazioni relative al clima* incorpora e aggiunge ulteriori requisiti alle raccomandazioni del TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures).

? L'ISSB ha in programma di sviluppare ulteriori IFRS Sustainability Disclosure Standards?

Entro la fine di quest'anno, l'ISSB lancerà una consultazione internazionale in merito alla scelta delle proprie priorità in termini di standard. Questa consultazione riguarderà anche la ricerca di feedback su altri rischi e opportunità legati alla sostenibilità rilevanti per la determinazione del valore aziendale e sull'ulteriore sviluppo dei requisiti informativi settoriali sulla base degli Standard del SASB.

Informazioni per i rispondenti

La scadenza per presentare commenti sugli Exposure Draft è fissata al 29 luglio 2022

Tutti sono invitati a rispondere alle domande contenute negli Exposure Draft. L'ISSB accoglierà con favore le risposte ad alcune o a tutte le domande e qualsiasi altro aspetto dei proposti Standard.

Potete trasmettere i vostri commenti o rispondendo alla consultazione o inviando una lettera di commento seguendo le istruzioni sulla nostra pagina [Aperta per i commenti](#).

Tieniti informato

Per ricevere notizie rilevanti come avvisi e-mail, accedi a [ifrs.org](https://www.ifrs.org), vai al "follows" dashboard e scegli di seguire "Sustainability Disclosure Standards". È necessario disporre di un account IFRS Foundation: la registrazione è gratuita.

Visualizza lo stato di avanzamento di questi progetti sul [piano di lavoro](#) della Fondazione IFRS.

Pacchetto Exposure Draft

Entrambi gli Exposure Draft includono:

- domande per i rispondenti; e
- proposte dettagliate, nel formato di draft Standards.

Gli Exposure Draft includono una guidance a sostegno delle proposte.

Le Basis for Conclusions degli Exposure Draft includono una sintesi dei fattori considerati nell'elaborazione delle proposte.

Questo documento

Questo Snapshot è stato predisposto dallo staff della Fondazione IFRS per comodità delle parti interessate. Le opinioni espresse in questo documento sono quelle dello staff che lo ha preparato e non sono necessariamente i punti di vista o le opinioni dell'ISSB. Il contenuto di questo Snapshot non costituisce un consiglio e non deve essere considerato come un documento autorevole rilasciato dall'ISSB.


Le dichiarazioni e le pubblicazioni ufficiali sono disponibili in formato elettronico presso [ifrs.org](https://www.ifrs.org).

L'accesso ad alcuni documenti è limitato agli abbonati IFRS Digital.

Dove siamo – dove saremo

- Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016
- La posizione dell'IFRS Foundation
- **La nuova direttiva europea CSRD e gli standard EFRAG – il «regolamento delegato» del 31.7.2023 (G.U.U.E. 22.12.2023)**
- I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate

La nuova direttiva europea CRSD



La nuova direttiva europea CRSD

16.12.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/15

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La nuova direttiva europea CRSD

La nuova Direttiva (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), pubblicata nel dicembre 2022, tecnicamente interviene emendando il testo della Direttiva n. 34/2013, la c.d. Direttiva contabile, nonché alcuni altri atti normativi europei (Direttiva e Regolamento sull’audit; la «Transparency Directive»).




La nuova Direttiva denomina questa forma di rendicontazione “reporting di sostenibilità” e non più “reporting non finanziario”. Scompare definitivamente l’espressione «informazione non finanziaria».

La nuova direttiva europea CRSD

La nuova Direttiva estende l'applicazione del reporting di sostenibilità a tutte le grandi imprese, oltre che a banche e assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione delle micro-quotate. La soglia per definire «grande» un'impresa è quella fissata dalla Direttiva contabile n. 34/2013, ovvero di **superare alla data del bilancio economico-finanziario due dei seguenti tre criteri:**

- **€20 milioni di totale attivo;**
- **€40 milioni di fatturato;**
- **250 addetti medi annui.**

... ma ... la Direttiva delegata (UE) della Commissione del 17 ottobre 2023 (**G.U.U.E. 21.12.202**





2023/2775

21.12.2023

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/2775 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2023

che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni

Con riferimento alle aziende soggette alla CSRD, un'impresa (o gruppo) viene definita "grande" se supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

	Totale stato patrimoniale	Totale ricavi netti delle vendite	Numero medio di dipendenti
Grande impresa (o gruppo)	25 milioni di euro (invece di 20 milioni di euro)	50 milioni di euro (invece di 40 milioni di euro)	250 (non ha subito modifiche)

La nuova direttiva europea CRSD

Questa modificazione comporta che la nuova normativa riguarderà circa 49.000 imprese europee dalle circa 11.000 odierne (in Italia si passerà da circa 200 imprese che predispongono la DNF a circa 4-5.000). I gruppi dovranno produrre un report di sostenibilità consolidato. Una sub-holding sarà esentata dal report di sostenibilità consolidato solo se la sua controllante produce tale documento secondo regole e standard europei o giudicati equivalenti a questi ultimi da parte della Commissione europea.

Le filiali di gruppi non europei che operano nella UE saranno assoggettate alle prescrizioni della nuova Direttiva se realizzano nel territorio europeo un fatturato superiore ai € 150 milioni annui. Avranno degli standard europei dedicati per il loro reporting di sostenibilità.

La nuova direttiva europea CRSD

L'informativa di sostenibilità dovrà essere necessariamente collocata in una **sezione ad hoc identificabile all'interno della Relazione sulla Gestione**, e non in un fascicolo a parte, tale informativa divenendo così parte integrante e sostanziale del reporting annuale di una società.

«Nuovo capitalismo» ... «quinto»...«...degli stakeholder»

La nuova direttiva europea CRSD

Gli standard europei per il reporting di sostenibilità

Si tratta di standard di reporting di sostenibilità su tutte le tematiche ESG, improntati a una prospettiva multi-stakeholder (e non solo quella dell'investitore) di natura sia generica («*sector agnostic*») che settoriale («*sector specific*»).

Sono coerenti con le raccomandazioni del TCFD, e riflettono gli obblighi informativi promananti dalla EU Green Taxonomy (ad es., art. 8), dalla SFDR, dallo European Pillar on Social Rights e dalla Direttiva sulla «Sustainable Corporate Governance Due Diligence».

Gli standard sono emanati dalla Commissione europea con Regolamenti ad hoc (“Delegated Acts”).

Il primo set di standard di sostenibilità europei è stato approvato **il 31 luglio 2023** e il secondo set (per le PMI) entro il 30.06.2024. Quelli settoriali per fine anno 2024. Saranno rivisti almeno ogni tre anni.

La nuova direttiva europea CRSD

Gli standard europei per il reporting di sostenibilità

Con riguardo ai settori che avranno standard specifici per il reporting di sostenibilità, sono già contemplati i seguenti in ragione del forte rischio e possibile impatto socio-ambientale: agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca; estrazione (inclusi petrolio, gas, minerali); manifatturiero (compresa produzione di prodotti alimentari e tessili); fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata; approvvigionamento di acqua, gestione dei sistemi di fognatura e dei rifiuti; costruzioni; vendita all'ingrosso e commercio al dettaglio; trasporto e immagazzinamento; attività immobiliari.

La Direttiva impegna altresì la Commissione europea a dialogare e a collaborare con analoghe iniziative che si stanno sviluppando a livello internazionale.

La nuova direttiva europea CRSD

Gli standard europei per il reporting di sostenibilità


In particolare, la Direttiva prevede obbligatoriamente che, per evitare inutili frammentazioni normative che potrebbero avere conseguenze negative per le imprese europee operanti anche a livello extra-UE, gli standard europei dovranno contribuire al processo di convergenza degli standard di rendicontazione di sostenibilità a livello globale nelle diverse giurisdizioni, in particolare supportando, e risultando coerenti con, gli standard dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) che opera nell'ambito della IFRS Foundation.

Nello specifico, gli standard europei dovranno ridurre il rischio di obblighi di rendicontazione incoerenti per le imprese che operano a livello globale (c.d. rischio di “double reporting”), integrando il contenuto degli standard di riferimento internazionali che saranno sviluppati dall'ISSB nella misura in cui tali standard dell'ISSB saranno coerente con il quadro giuridico della UE e gli obiettivi del Green Deal europeo.

Cross-cutting standards: ESRS 1 – ESRS 2

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

ESRS 1 General requirements



November 2022



DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

ESRS 2 General disclosures



November 2022



Environment: E1 – E2

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

ESRS E1
Climate change



November 2022



DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

ESRS E2
Pollution



November 2022



Environment: E3 – E4 – E5

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E3
Water and marine resources



November 2022



DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E4
Biodiversity and ecosystems



November 2022



DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E5
Resource use and circular economy




November 2022



Social: S1 – S2

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S1
Own workforce




November 2022



DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S2
Workers in the value chain




November 2022



Social: S3 – S4

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S3
Affected communities



November 2022



DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S4
Consumers and end-users



November 2022



Governance: G1

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

ESRS G1 Business conduct



November 2022

La nuova direttiva europea CRSD

La Direttiva prescrive che **il management delle imprese debba necessariamente informare i rappresentanti dei lavoratori e discutere con essi le informazioni di sostenibilità rilevanti**, nonché i mezzi per ottenerle e per procedere alla loro verifica. Le opinioni dei rappresentanti dei lavoratori devono essere riferite ai rilevanti organi di direzione, di gestione e di supervisione dell'impresa.

La Direttiva impegna altresì la Commissione europea a dialogare e a collaborare con analoghe iniziative che si stanno sviluppando a livello internazionale.

La nuova direttiva europea CRSD

L'informazione di sostenibilità avrà natura quantitativa e qualitativa (narrativa), e dovrà essere **di carattere retrospettivo ma anche prospettico (forward-looking)**.

Nella Direttiva europea viene riaffermato il principio della “**doppia materialità**”, secondo cui un'informazione, per essere materiale (cioè significativa), e dunque essere necessariamente inserita nel report di sostenibilità, deve essere rilevante per l'impresa dal punto di vista economico-finanziario oppure per il contesto socio-ambientale di riferimento con riguardo ai fattori ESG. In questo senso si distingue tra “financial materiality” e “impact materiality” che sono entrambe egualmente importanti per il contenuto del reporting di sostenibilità europeo.

La nuova direttiva europea CRSD

Intangibili

La Direttiva introduce un'interessante novità nel mondo del reporting aziendale, ovvero l'obbligo di rendicontare gli intangibili internamente generati che non compaiono nello Stato Patrimoniale delle società e che dunque rimangono “invisibili” agli utenti esterni e interni del reporting. Le informazioni sugli intangibili devono riguardare però solo quelli legati alla sostenibilità.

Questo obbligo viene imposto a tutte le società di capitali che predispongono la Relazione sulla gestione. Le relative informazioni devono infatti necessariamente comparire in tale documento.

La nuova direttiva europea CRSD

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in base alle proprie norme l'obbligo di essere assoggettati alla c.d. “limited assurance”, nella prospettiva di raggiungere la “reasonable assurance” (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario) in un lasso di tempo contenuto.

La Direttiva prevede che la revisione del report di sostenibilità venga effettuata da uno «statutory auditor», prevedendo anche la possibilità di un'apposita certificazione o accreditamento per le competenze relative a questo tipo di assurance («Reporting must be certified by an accredited independent auditor or certifier»).


È lasciata facoltà agli Stati membri di decidere se l'auditor del report di sostenibilità debba o meno essere diverso da quello che svolge la revisione del bilancio economico-finanziario della stessa impresa.

La nuova direttiva europea CSRD

Tempi di applicazione

In termini di applicazione temporale, la Direttiva fissa le seguenti scadenze:

- **1° gennaio 2024** per le imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) ai sensi della Direttiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016) (1° report all'inizio del 2025);
- **1° gennaio 2025** per le imprese che ricadono nell'ambito della CSRD e non producevano già la DNF (1° report all'inizio del 2026);
- **1° gennaio 2026** per le PMI quotate che ricadono nell'ambito della CSRD (1° report all'inizio del 2027), con l'opzione di non applicare la nuova normativa (c.d. "opt-out option") per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l'impresa abbia deciso di avvalersi di tale opzione;
- **1° gennaio 2026** per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese assicurative "captive" (1° report all'inizio del 2027);
- **1° gennaio 2028** per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell'ambito della CSRD (1° report all'inizio del 2029)



[Draft] EFRAG IG 3: *List of ESRS datapoints - Explanatory note*

Contents

Content and objective of this Implementation guidance.....	4
Relationship between the list of datapoints and ESRS XBRL taxonomy	5
How to read the Excel workbook	5
Explanation of data types presented in column F (based on the XBRL Data Type Registry):	6
Appendix A: Differences between [Draft] EFRAG IG 3 and the future digital ESRS XBRL taxonomy.....	8
Appendix B: Statistics on the number of datapoints.....	10
General overview.....	10
Datapoints by type	11
Datapoints subject to phasing-in provisions applicable to all undertakings	12
Datapoints subject to phasing-in provisions applicable to undertaking with less than 750 employees	13



For public feedback, December 2023

Page 3 of 13

Content and objective of this Implementation guidance

1. EFRAG releases the [\[Draft\] EFRAG IG 3: List of ESRS datapoints](#) as part of its implementation support activities, which consists of issuing non-authoritative implementation guidance and other material to support the application of sector agnostic ESRS adopted as delegated act on 31 July 2023 ('ESRS').
2. The [Draft] EFRAG IG 3 presents in an Excel format the complete list of all disclosure requirements in sector agnostic standards. The Excel file covers all the standards, except ESRS 1 *General Requirements*, as it does not set specific disclosures. The [Draft] EFRAG IG 3: List of ESRS datapoints is aimed at supporting undertakings in their preparation of the first sustainability statement according to the ESRS.
3. Appendix A of this document explains the differences between this list in Excel and the future draft ESRS Digital taxonomy.
4. Appendix B provides statistics on the datapoints: 176 datapoints are mandatory irrespective of the materiality assessment; a further 647 datapoints¹ are subject to the materiality assessment².
5. The first group of undertakings in scope of the CSRD will prepare their sustainability statement under ESRS, starting from 1 January 2024. Others will follow from 1 January 2025. For the undertakings that already report their ESG data, this list can be used as a basis to perform a data gap analysis. For them and for the other preparers, this list provides a structure to organise the data requirements, in order to comply with the ESRS.
6. The [Draft] EFRAG IG 3 lists the detailed requirements contained in each Disclosure Requirement and related Application Requirements, with additional information (columns) useful to navigate and filter the content (i.e. the corresponding paragraph and sub-paragraphs of each item).
7. The list follows the structure of the detailed requirements in ESRS and as such reflects the architecture of the content corresponding to a given disclosure objective (or Disclosure Requirement – 'DR'): each separable datapoint is presented as a separate item in this list. The goal of the standard setter in drafting ESRS has been to promote comparability on sustainability data across undertakings. Qualitative disclosures within a DR, that are conceptually separable, i.e. usable independently from the rest of the narrative text, have been presented separately as different items in the list.
8. This list covers the full universe of possible datapoints under sector-agnostic ESRS irrespective of the outcome of the materiality assessment to be performed by each undertaking to prepare its sustainability statement, considering [Draft] EFRAG IG 1: *Materiality Assessment Implementation Guidance* and [Draft] EFRAG IG 2: *Value Chain Implementation Guidance*. Furthermore, Appendix C of ESRS 1 as well as ESRS 2 *General requirements* BP-2 paragraph 17 define phase-ins for individual datapoints, disclosure requirements or standards based on the number of employees or specific financial years. These phase-ins are also illustrated in the list.
9. Finally, this list does not cover the preparation of entity-specific disclosures (see paragraph 11 of ESRS 1).

¹ Excluding the number of datapoints in ESRS 2 related to the Minimum Disclosure Requirements on Policies, Actions and Targets, which are to be reported on top of the topical disclosures when the undertaking has adopted PAT related to a given material sustainability matter.

² In addition, ESRS contain 279 voluntary datapoints indicated as 'may disclose'.

Relationship between the list of datapoints and ESRS XBRL taxonomy

10. EFRAG has received the mandate to develop a digital Taxonomy reflecting the ESRS (and Article 8 disclosures) in the XBRL format. The digital ESRS XBRL Taxonomy is designed for undertakings to tag their sustainable statements in a structured, machine-readable data format. This enables users of ESRS disclosures to analyse the information avoiding manual and error-prone transformation from a PDF or printed document. The intent is for undertakings to digitally tag (or mark-up) sustainability information within their current human-readable reporting format, reflecting the content of the relevant requirements in ESRS.
11. EFRAG will launch the public consultation at the beginning of 2024 on the draft ESRS-XBRL taxonomy. The final ESRS XBRL Taxonomy will be handed over to the EC and ESMA. The digital tagging needs to be performed in the European Single Electronic Format (ESEF) according to an adjusted Regulatory Technical Standard (RTS) that will be developed by ESMA, on the basis of the technical advice on the draft ESRS-XBRL Taxonomy that will be released by EFRAG in 2024.
12. This list does not represent the digital ESRS XBRL taxonomy and cannot be used as basis for the preparation of the machine-readable sustainability reporting (see below). [Draft] EFRAG IG 3 contains the line items for tables only. The structure of the data in the [Draft] EFRAG IG 3 and of the future ESRS-XBRL Taxonomy may differ for technical reasons. In particular, the digital modelling of the datapoints requires technical implementation that are not suitable for use in a human-readable tool like the List of ESRS datapoints (e.g. avoiding multiple tagging, technical details and attributes for dimensions and tables – see Appendix A). However, beyond technical differences the two exercises are based on full consistency.
13. While the list does not represent the ESRS Digital taxonomy and cannot be used as basis for the preparation of the machine-readable sustainability reporting, it may support the preparation of human readable reports that will be easier to digitalise. In particular, it can be used to organise the reporting in a more structured way, to assist the machine-readable format of the reporting, as required by the CSRD.
14. As such the [Draft] EFRAG IG 3 may be considered an intermediate step on the way of delivering the ESRS XBRL Taxonomy. It may also be used as a useful tool to advance in the preparation of the machine-readable format of the sustainability statement. Separating the single disclosure items in the narrative text as illustrated in the [Draft] EFRAG IG 3 may help to streamline the future digital tagging and avoid overlapping and extensive use of so called 'continuations'³. Therefore, EFRAG encourages preparers to use the list of detailed disclosure requirements to prepare the structure of the human readable ESRS sustainability statements.

How to read the Excel workbook

15. The list has been prepared for the detailed requirements embedded in 11 out of 12 standards released in Set 1 provided in separate worksheets. ESRS 1 does not include any DR, but only general requirements and therefore has not been included in this list. Nevertheless, some requirements deriving from ESRS 1 will be included in the ESRS Digital Taxonomy [i.e. comparative data]. The Excel workbook contains a separate worksheet for each topical standard. It is important to note the corresponding disclaimer and footnotes provided on each worksheet.

³ 'Continuations' are required when the narrative disclosure referring to an XBRL tag is disseminated in different sections of the Inline XBRL report.

[Draft] List of ESRS Data Points - Implementation Guidance

Pre-final draft still subject to approval and changes

03-03 EFRAG SRB Meeting 23 November 2023

This list is not intended to be used as a starting point of the materiality assessment [please refer to par. ESRS 1]

Please find instructions, explanations and a disclaimer on the content of this Workbook in the accompanying note 06-02.

Standard (click to jump):

[ESRS 2 - General Disclosures](#)

[ESRS 2 - Minimum Disclosure Requirements \(MDR\)](#)

[E1 - Climate Change](#)

[E2 - Pollution](#)

[E3 - Water and Marine Resources](#)

[E4 - Biodiversity and Ecosystems](#)

[E5 - Resource Use and Circular Economy](#)

[S1 - Own Workforce](#)

[S2 - Workers in the Value Chain](#)

[S3 - Affected Communities](#)

[S4 - Consumers and End-users](#)

[G1 - Business Conduct](#)

Legend of colours used	
	Identification of Voluntary DPs
	Blue colour used to identify TABLES in case DR and AR requires that some requirements can be broken down in several dimensions [i.e. by countries, region..].
XXXXXXXXXX	Line items related to the tables are also highlighted in blue [i.e. ESRS E1 Rows 36-50]

DISCLAIMER**Prefinal Draft subject to Approval from EFRAG SRB [still subject to change]****INSTRUCTIONS**

- 1) The DPs reported in ESRS E1 are subject to Materiality Assessment.
- 2) With the exception of DPs in IRO1 that are to be disclosed irrespective of the outcome of its materiality assessment [ESRS 1 par. 29], none of these DPs is applicable if the topic is not material.
- 3) Not all DPs are to be reported if the undertaking has not adopted the respective policies, implemented the respective actions or set the respective targets in relation to a sustainability matter that has been assessed to be material [see ESRS 1 par. 33].
- 4) Undertakings or groups ***not exceeding on their balance sheet dates the average number of 750 employees during the financial year*** (on a consolidated basis where applicable) ***may omit the datapoints under E1-6 on scope 3 emissions and total GHG emissions for the first year*** of preparation of their sustainability statement [see column H].
- 5) Column I identifies DPs subject to phased-in for the first 3 years [see Appendix C of ESRS 1]

ESRS	DR	Paragraph	Related AR	Name	Data Type	Appendix B - ESRS 2 (SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL)	Appendix C - ESRS 1 DPs subject to phasing-in provisions applicable to undertaking with less than 750 employees	Appendix C - ESRS 1 DPs subject to phasing-in provisions applicable to all undertakings	May [V]
E1	E1.GOV-3	13		Disclosure of how climate-related considerations are factored into remuneration of members of administrative, management and supervisory bodies	narrative				
E1	E1.GOV-3	13		Percentage of remuneration recognised that is linked to climate-related considerations	percent				
E1	E1.GOV-3	13		Explanation of climate-related considerations that are factored into remuneration of members of administrative, management and supervisory bodies	narrative				
E1	E1-1	14	AR 1	Disclosure of transition plan for climate change mitigation	narrative	CL			
E1	E1-1	16a	AR 2	Explanation of how targets are compatible with limiting of global warming to one and half degrees Celsius in line with Paris Agreement	narrative				
E1	E1-1	16b		Disclosure of decarbonisation levers and key action	narrative				
E1	E1-1	16c		Disclosure of significant operational expenditures (Opex) and (or) capital expenditures (Capex) required for implementation of action plan	narrative				
E1	E1-1	16c		Financial resources allocated to action plan (Opex)	monetary				
E1	E1-1	16c		Financial resources allocated to action plan (Capex)	monetary				
E1	E1-1	16d	AR 3	Explanation of potential locked-in GHG emissions from key assets and products and of how locked-in GHG emissions may jeopardise achievement of GHG	narrative				
E1	E1-1	16e	AR 4	Explanation of any objective or plans (Capex, Capex plans, Opex) for aligning economic activities (revenues, Capex, Opex) with criteria established in Comm	narrative				
E1	E1-1	16f	AR 5	Significant Capex for coal-related economic activities	monetary				
E1	E1-1	16f	AR 5	Significant Capex for oil-related economic activities	monetary				
E1	E1-1	16f	AR 5	Significant Capex for gas-related economic activities	monetary				
E1	E1-1	16g		Undertaking is excluded from EU Paris-aligned Benchmarks	semi-narrative	PILLAR 3 + benchmark			
E1	E1-1	16h		Explanation of how transition plan is embedded in and aligned with overall business strategy and financial planning	narrative				
E1	E1-1	16i		Transition plan is approved by administrative, management and supervisory bodies	semi-narrative				
E1	E1-1	16j		Explanation of progress in implementing transition plan	narrative				
E1	E1-1	17		Date of adoption of transition plan for undertakings not having adopted transition plan yet	date				
E1	E1.SBM-3	18		Type of climate-related risk	semi-narrative				
E1	E1.SBM-3	19a	AR 6	Description of scope of resilience analysis	narrative				
E1	E1.SBM-3	19b	AR 7a	Disclosure of how resilience analysis has been conducted	narrative				
E1	E1.SBM-3	19b	AR 7a	Date of resilience analysis	date				
E1	E1.SBM-3	AR 7b		Time horizons applied for resilience analysis	semi-narrative				
E1	E1.SBM-3	19c	AR 8a	Description of results of resilience analysis	narrative				
E1	E1.SBM-3	AR 8b		Description of ability to adjust or adapt strategy and business model to climate change	narrative				
E1	E1.IRO-1	20a, AR 9	AR 10	Description of process in relation to impacts on climate change	narrative				
E1	E1.IRO-1	20b	AR 13-AR 14	Description of process in relation to climate-related physical risks in own operations and along value chain	narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 11a	AR 13-AR 14	Climate-related hazards have been identified over short-, medium- and long-term time horizons	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 11a	AR 13-AR 14	Undertaking has screened whether assets and business activities may be exposed to climate-related hazards	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 11b	AR 13-AR 14	Short-, medium- and long-term time horizons have been defined	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 11c	AR 13-AR 14	Extent to which assets and business activities may be exposed and are sensitive to identified climate-related hazards has been assessed	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 11d	AR 13-AR 14	Identification of climate-related hazards and assessment of exposure and sensitivity are informed by high emissions climate scenarios	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	21	AR 13-AR 14	Explanation of how climate-related scenario analysis has been used to inform identification and assessment of physical risks over short, medium and long	narrative				
E1	E1.IRO-1	20c	AR 13-AR 14	Description of process in relation to climate-related transition risks and opportunities in own operations and along value chain	narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 12a	AR 13-AR 14	Transition events have been identified over short-, medium- and long-term time horizons	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 12a	AR 13-AR 14	Undertaking has screened whether assets and business activities may be exposed to transition events	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 12b	AR 13-AR 14	Extent to which assets and business activities may be exposed and are sensitive to identified transition events has been assessed	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 12c	AR 13-AR 14	Identification of transition events and assessment of exposure has been informed by climate-related scenario analysis	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 12d	AR 13-AR 14	Assets and business activities that are incompatible with or need significant efforts to be compatible with transition to climate-neutral economy have been	semi-narrative				
E1	E1.IRO-1	21	AR 13-AR 14	Explanation of how climate-related scenario analysis has been used to inform identification and assessment of transition risks and opportunities over short	narrative				
E1	E1.IRO-1	AR 15	AR 13-AR 14	Explanation of how climate scenarios used are compatible with critical climate-related assumptions made in financial statements	narrative				
E1	E1-2	24		Policies in place to manage its material impacts, risks and opportunities related to climate change mitigation and adaptation (see ESRS 2 MDR-P)	MDR-P				
E1	E1-2	25	AR 16-AR 18	Sustainability matters addressed by policy for climate change	semi-narrative				
ESRS 2	E1-2	62		Disclosure to be reported in case the undertaking has not adopted policies					
E1	E1-3	28		Actions and Resources related to climate change mitigation and adaptation (see ESRS 2 MDR-A)	MDR-A				
E1	E1-3	29a		Decarbonisation lever type	semi-narrative				
E1	E1-3	AR19d		Adaptation solution type	semi-narrative				V
E1	E1-3	29a		Achieved GHG emission reductions	ghgEmissions				
E1	E1-3	29b		Expected GHG emission reductions	ghgEmissions				
E1	E1-3	AR21		Explanation of extent to which ability to implement action depends on availability and allocation of resources	narrative				

DISCLAIMER

Prefinal Draft subject to Approval from EFRA G SRB [still subject to change]

INSTRUCTIONS

- 1) The DPs reported in ESRS E2 are subject to Materiality Assessment.
- 2) With the exception of DPs in IRO1 that are to be disclosed irrespective of the outcome of its materiality assessment [ESRS 1 par. 29], none of these DPs is applicable if the topic is not material.
- 3) Not all DPs are to be reported if the undertaking has not adopted the respective policies, implemented the respective actions or set the respective targets in relation to a sustainability matter that has been assessed to be material [see ESRS 1 par. 33].
- 4) Column I identifies DPs subject to phased-in for the first 3 years [see Appendix C of ESRS 1]

ESRS	DR	Paragraph	Related AR	Name	Data Type	Appendix B - ESRS 2 (SFDR + Pillar 3 + Benchmark + CL)	Appendix C - ESRS 1 DPs subject to phasing-in provisions applicable to undertaking with less than 750 employees	Appendix C - ESRS 1 DPs subject to phasing-in provisions applicable to all undertakings	May [V]
E2	E2-IRO-1	11 a	AR 1 - AR 8	Information about methodologies, assumptions and tools used to screen site locations and business activities in order to identify actual	narrative				
E2	E2-IRO-1	11 b		Disclosure of whether and how consultations have been conducted (pollution)	narrative				
E2	E2-IRO-1	AR 9		Disclosure of results of materiality assessment (pollution)	narrative				
E2	E2-1	14	AR 10	Policies to manage its material impacts, risks and opportunities related to pollution [see ESRS 2 MDR-P]	MDR-P				
E2	E2-1	15 a	AR 11	Disclosure of whether and how policy addresses mitigating negative impacts related to pollution of air, water and soil	narrative				
E2	E2-1	15 b	AR 11	Disclosure of whether and how policy addresses substituting and minimising use of substances of concern and phasing out substances of	narrative				
E2	E2-1	15 c		Disclosure of whether and how policy addresses avoiding incidents and emergency situations, and if and when they occur, controlling a	narrative				
E2	E2-1	AR 12		Disclosure of contextual information on relations between policies implemented and how policies contribute to EU Action Plan Towards	narrative				V
ESRS 2		62		Disclosures to be reported in case the undertaking has not adopted policies					
E2	E2-2	18		Actions and resources in relation to pollution [see ESRS 2 MDR-A]	MDR-A				
E2	E2-2	19		Layer in mitigation hierarchy to which action can be allocated to (pollution)	semi-narrative				
E2	E2-2	AR 13		Action related to pollution extends to upstream/downstream value chain engagements	semi-narrative				
E2	E2-2	19	AR 14	Layer in mitigation hierarchy to which resources can be allocated to (pollution)	semi-narrative				V
E2	E2-2	AR 15		Information about action plans that have been implemented at site-level (pollution)	narrative				V
ESRS 2		62		Disclosures to be reported if the undertaking has not adopted actions					
E2	E2-3	22	AR 19	Tracking effectiveness of policies and actions through targets [see ESRS 2 MDR-T]	MDR-T				
E2	E2-3	23 a		Disclosure of whether and how target relates to prevention and control of air pollutants and respective specific loads	narrative				
E2	E2-3	23 b		Disclosure of whether and how target relates to prevention and control of emissions to water and respective specific loads	narrative				
E2	E2-3	23 c		Disclosure of whether and how target relates to prevention and control of pollution to soil and respective specific loads	narrative				
E2	E2-3	23 d		Disclosure of whether and how target relates to prevention and control of substances of concern and substances of very high concern	narrative				
E2	E2-3	24	AR 16	Ecological thresholds and entity-specific allocations were taken into consideration when setting pollution-related target	semi-narrative				V
E2	E2-3	24 a	AR 16	Disclosure of ecological thresholds identified and methodology used to identify ecological thresholds (pollution)	narrative				V
E2	E2-3	24 b	AR 16	Disclosure of how ecological entity-specific thresholds were determined (pollution)	narrative				V
E2	E2-3	24 c	AR 16	Disclosure of how responsibility for respecting identified ecological thresholds is allocated (pollution)	narrative				V
E2	E2-3	25		Pollution-related target is mandatory (required by legislation)/voluntary	semi-narrative				
E2	E2-3	AR 17		Pollution-related target addresses shortcomings related to Substantial Contribution criteria for Pollution Prevention and Control	semi-narrative				V
E2	E2-3	AR 18		Information about targets that have been implemented at site-level (pollution)	narrative				V
ESRS 2		81		Disclosures to be reported if the undertaking has not adopted targets					
E2	E2-4	28 a	AR 21 - 22	Pollution of air, water and soil [multiple dimensions: at site level or by type of source, by sector or by geographical area]	Table				
E2	E2-4	28 a	AR 21 - 22	Emissions to air by pollutant	Table/mass	SFDR			
E2	E2-4	28 a	AR 21 - 22	Emissions to water by pollutant [+ by sectors/Geographical Area/Type of source/Site location]	Table/mass	SFDR			
E2	E2-4	28 a	AR 21 - 22	Emissions to soil by pollutant [+ by sectors/Geographical Area/Type of source/Site location]	Table/mass	SFDR			
E2	E2-4	28 b	AR 20	Microplastics generated	mass				
E2	E2-4	28 b	AR 20	Microplastics used	mass				
E2	E2-4	30 a	AR 27	Description of changes over time (pollution of air, water and soil)	narrative				
E2	E2-4	30 b	AR 27	Description of measurement methodologies (pollution of air, water and soil)	narrative				
E2	E2-4	30 c	AR 27	Description of processes to collect data for pollution-related accounting and reporting	narrative				
E2	E2-4	AR 23 c		Percentage of total emissions of pollutants to water occurring in areas at water risk	percent				V
E2	E2-4	AR 23 c		Percentage of total emissions of pollutants to water occurring in areas of high-water stress	percent				V
E2	E2-4	AR 23 c		Percentage of total emissions of pollutants to soil occurring in areas at water risk	percent				V
E2	E2-4	AR 23 c		Percentage of total emissions of pollutants to soil occurring in areas of high-water stress	percent				V
E2	E2-4	31		Disclosure of reasons for choosing inferior methodology to quantify emissions	narrative				
E2	E2-4	AR 25a		Disclosure of list of installations operated that fall under IED and EU BAT Conclusions	narrative				V
E2	E2-4	AR 25b		Disclosure of list of any non-compliance incidents or enforcement actions necessary to ensure compliance in case of breaches of permit	narrative				V
E2	E2-4	AR 25c		Disclosure of actual performance and comparison of environmental performance against emission levels associated with best available t	narrative				V
E2	E2-4	AR 25d		Disclosure of actual performance against environmental performance levels associated with best available techniques (BAT-AEPLs) applic	narrative				V
E2	E2-4	AR 25e		Disclosure of list of any compliance schedules or derogations granted by competent authorities according to Article 15(4) IED that are as	narrative				V
E2	E2-5	34	AR 28-AR 30	Total amount of substances of concern that are generated or used during production or that are procured by main hazard classes of subst	TABLE				
E2	E2-5	34		Total amount of substances of concern that are generated or used during production or that are procured	Table/mass				
E2	E2-5	34		Total amount of substances of concern that leave facilities as emissions, as products, or as part of products or services	Table/mass				




Table of contents	4
Summary in 7 key points	4
1. Introduction	5
Structure of the guidance	5
Cross references to the MAIG	5
Acronyms used	5
2. Navigating value chain under CSRD and ESRS	6
General requirements	6
Detailed requirements	7
Value chain map	7
2.1 What is the VC?	7
Should IROs linked to all actors in the VC be considered?	9
How does leverage or influence over the VC impact reporting?	9
2.2 Why does VC matter?	9
2.3 From own operations to value chain	10
2.4 Which IROs in the VC to disclose?	15
2.5 How do the transitional requirements work?	15
2.6 What is the LSME cap and does it impact my disclosures?	16
3. Frequently asked questions	17
FAQ 1: Where does the VC begin and end?	17
FAQ 2: Are financial assets (loans, equity and debt investments) considered business relationships that trigger VC information?	18
FAQ 3: How should the MA process be organised to properly capture material IROs in the VC?	18
1. Basic principles	18
2. Materiality assessment steps	19
FAQ 4: How should information about the VC be disclosed in the context of the materiality assessment?	21
BP-1 - General basis for preparation of the sustainability statement	21
SBM-1 - Market position, strategy, business model(s) and VC - 'VC mapping'	21
IRO-1 - VC considerations in MA	21
IRO-1 - MA methods and assumptions	22
SBM-3 - Disclosing the outcome of the MA	22
FAQ 5: Should VC information be included for Policies, Actions or Targets (PATs) Disclosure Requirements?	23
FAQ 6: Should VC information be included for Metrics Disclosure Requirements?	24
FAQ 7: How to assess and quantify the impacts of the VC resulting from business relationships?	25
FAQ 8: What is 'reasonable effort' to collect VC data?	26
FAQ 9: How can estimates be developed when primary data cannot be collected from VC counterparties?	28
FAQ 10: Is a case of bribery not involving an employee relevant for the reporting entity?	29
4. VC map	30
VC coverage map of Set 1 ESRS	30
Appendix A: Names of disclosure requirements	32



Summary in 7 key points

NB: this implementation guidance (IG) covers the upstream and downstream value chain (VC) of the undertaking and not its own operations. This guidance should be read together with the MAIG.

1. The undertaking's sustainability statement shall include information about all material impacts, risks and opportunities (IROs) including those that arise or may arise in the context of its business relationships in the upstream and downstream value chain. Business relationships are not limited to direct contractual relationships.
2. The undertaking is not required to include value chain (VC) information in all disclosures, but only when it is connected with material IROs beyond its own operations, due to its business relationships.
3. Therefore, the materiality assessment shall cover the identification of material IROs in the VC, with a focus on where (geographies, activities/sectors, operations, suppliers, customers, other relationships, etc.) in the VC they are likely to materialise. Key disclosures about the undertaking's materiality assessment are SBM-1, SBM-3 and IRO-1 (ESRS 2). They are not limited to but should cover the assessment of IROs in the VC.
4. Topical standards require disclosures about policies, targets and actions (PATs) for material matters. In particular, they require either the disclosure of such PATs or a statement about the absence of them. When describing the PATs for material matters, the disclosure shall include information about how these address material upstream and/or downstream VC IROs.
5. Topical standards require to include VC data only for a few metrics. However, when the undertaking considers that a material IRO in the VC is not sufficiently covered by the requirements in ESRS, it shall include additional entity-specific disclosures, including metrics when such information is necessary in order to enable users to understand the undertaking's material impacts, risks or opportunities.
6. When the undertaking cannot collect primary VC information for the materiality assessment or in order to prepare its disclosures of material IROs after making reasonable efforts, it shall estimate the missing information, using all reasonable and supportable information available without undue cost and effort, including proxies and sector data and other information from indirect sources. The undertaking shall describe in its basis for preparation the metrics using value chain estimation and the resulting level of accuracy.
7. The inclusion of VC information in the sustainability statement does not affect the undertaking's reporting boundary, which correspond to the entities included in the perimeter of its consolidated financial statements. The inclusion of VC information is the extent to which the sustainability statement covers the relationships that all the undertakings in the consolidation perimeter have with their respective VC counterparts, including beyond the first tier. Associates and other investees which are not consolidated in the financial statements are treated as the other business relationships, i.e., as actors in the value chain when this is the case. Also refer to chapter 2.3 below on operational control which is relevant for ESRS E1 *Climate change*.







Table of contents	5
Summary in 13 key points	5
1. Introduction	7
Structure of the guidance	7
Cross references to the MAIG	8
Acronyms used	8
2. The ESRS approach to materiality	8
2.1 Implementing the concept of double materiality	10
2.2 Understanding key concepts for the materiality assessment	15
2.3 Criteria to determine the materiality of information	16
2.4 Scope of application of the materiality of information	17
2.5 Datapoints derived from EU legislation	18
2.6 Considerations for upstream/downstream value chain	18
3. How is the materiality assessment performed?	18
3.1 Step A: Understanding the context	20
3.2 Step B: Identification of the actual and potential IROs related to sustainability matters	20
3.3 Step C: Assessment and determination of material IROs related to sustainability matters	21
3.3.1 Impact materiality assessment	22
3.3.2 Financial materiality assessment	22
3.3.3 Consolidating impact and financial materiality outcomes including their interaction	23
3.4 Step D: Reporting	23
3.5 Role and approach to stakeholders in the materiality assessment process	24
3.6 Deep dive on impact materiality: Setting thresholds	25
3.6.1 Actual impacts	26
3.6.2 Potential impacts	27
3.7 Deep dive on financial materiality: Setting thresholds	28
4. How to leverage other sources?	29
4.1 Leveraging the GRI standards	29
4.2 Leveraging the ISSB standards	30
4.3 Leveraging international instruments of due diligence	31
5. Frequently asked questions (FAQ)	32
5.1 FAQs on impact materiality	32
FAQ 1: Is impact materiality based on materiality to the undertaking or to stakeholders?	32
FAQ 2: What is meant by the undertaking being "connected" with an impact?	32
FAQ 3: What are material IROs in the value chain?	33
FAQ 4: Can positive impacts be netted against negative impacts?	33
5.2 FAQs on financial materiality	33
FAQ 5: Is the material information for financial statements the same as for the sustainability statement?	33
FAQ 6: Is financial materiality for sustainability reporting limited to effects presented in financial statements?	34
5.3 FAQs on the materiality assessment process	35
FAQ 7: How frequently should an undertaking update its sustainability materiality assessment?	35
FAQ 8: May the undertaking consider only the sustainability matters in ESRS 1 AR 16?	36
FAQ 9: How to consider time horizon in the double materiality analysis?	36
FAQ 10: Should the assessment of IROs rely on quantitative information?	37

FAQ 11: Should the IRO dimensions of a sustainability matter be aggregated for the materiality assessment?	37
FAQ 12: Should the materiality assessment be documented/evidenced?	38
FAQ 13: Doing the materiality assessment when the undertaking operates in different sectors	38
FAQ 14: Will the implementation of sector-specific standards create any new sub-topics or sub-sub-topics to be considered in the materiality assessment?	38
5.4 FAQs on stakeholder engagement	39
FAQ 15: Do the ESRS mandate to actively engage in dialogue with affected stakeholders for the materiality assessment process?	39
FAQ 16: Can the undertaking prioritise some categories of stakeholders for the materiality assessment process? How?	39
FAQ 17: What is the role of silent stakeholders and how to consider them?	40
5.5 FAQs on aggregation / disaggregation	40
FAQ 18: Does the undertaking use the same criteria when defining the level of disaggregation across all IROs?	40
FAQ 19: Is an IFRS or local GAAP segment an appropriate level of disaggregation for the materiality assessment?	41
5.6 FAQs on reporting	42
FAQ 20: Do the ESRS require disclosure of severity for material impacts, and likelihood and magnitude for material risks and opportunities?	42
FAQ 21: If a matter is material from the financial (or impact) perspective only, shall disclosures cover all the requirements, or only information about the relevant perspective?	43
FAQ 22: Is a multi-sector group required to include metrics for the entire group or only data related to the material IRO?	43
FAQ 23: When an undertaking has actions in place to avoid, minimise, restore or compensate environmental impacts, shall it report on the impacts before those actions?	44
FAQ 24: Shall the undertaking also report on material matters where there are no actions?	46
5.7 FAQs on Art. 8 EU Taxonomy	47
FAQ 25: What is the relationship between taxonomy eligible activities and materiality?	47

Figure 1 a) Double materiality - the scope is reflected by the red outline



Caveat: for illustration only – the dimensions in the graph do not necessarily represent the expected overlap (green) between financial and impact materiality nor the relative perimeters of impact materiality (orange) versus financial materiality (blue). For most material impacts, a risk or opportunity related to that impact may emerge over time.

Figure 1 b): Relationship between the materiality assessment and the undertaking's business model, strategy and other decisions




Figure 1 c): Interaction between ESRS 1 para AR16 and the assessment of material impacts risks and opportunities




Figure 2: Relationship between various terms used




Figure 3: Example of a materiality assessment process




Figure 4: Graphical representation of impact severity for actual impacts in columnar format

Please note that that the graphical representation in this figure serves only as illustration of a possible approach to visualisation of the conclusions of assessment of impact materiality criteria. ESRS 2 IRO-1 also requires the undertaking to explain how it determined the materiality of the impact, including the qualitative and quantitative thresholds used.


Negative impact	Severity assessment			Is the impact assessed as material?
	Scale	Scope	Irremediability	
Impact 1				No
Impact 2				Yes
Impact 3				Yes
...				
Impact N				Yes

Colour coding:

Low	Medium	High
-----	--------	------

Figure 5: Thresholds for materiality of potential impacts for illustrative purposes only (the colour coding of the matrix is to be determined by each undertaking following the criteria in ESRS 1 Chapter 3.4 *Impact materiality*)

Please note that that the graphical representation in this figure serves only as illustration of a possible approach to visualisation of the conclusions of assessment of impact materiality criteria. ESRS 2 IRO-1 also requires the undertaking to explain how it determined the materiality of the impact, including the qualitative and quantitative thresholds used.





PRESS RELEASE

IFRS Foundation and EFRAG publish interoperability guidance

Press release - 2 May 2024

The IFRS Foundation and EFRAG have published guidance material to illustrate the high level of alignment achieved between the International Sustainability Standards Board's IFRS Sustainability Disclosure Standards and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) and how a company can apply both sets of standards, including detailed analysis of the alignment in climate-related disclosures. Having first worked during the development of the ISSB Standards and ESRS to deliver a high degree of alignment, today's publication now provides practical support that explains how companies can efficiently comply with both sets of standards.

The document has been designed to reduce complexity, fragmentation and duplication for companies applying both the ISSB Standards and ESRS. As companies around the world are increasingly mandated to disclose sustainability-related information through the ISSB Standards and ESRS, EFRAG and the ISSB are committed to creating efficiencies where possible to advance transparency, comparability and accountability. Companies utilising this guidance will be better able to collect, govern and control decision-useful data once.

The guidance:

- describes the alignment of general requirements including on key concepts such as materiality, presentation and disclosures for sustainability topics other than climate; and
- provides information about the alignment of climate disclosures and what a company starting with either set of standards needs to know to enable compliance with both sets of standards.

Mairead McGuinness, Commissioner for Financial Services, Financial Stability and Capital Markets Union, said:

"Climate change is a global challenge. I welcome today's guidance that recognises the Commission's sensible approach to sustainability reporting, and a commitment to ensuring a very high degree of alignment between EU and international sustainability reporting standards. It is important that reporting frameworks in different jurisdictions are interoperable with each other to reduce the reporting burden for EU companies."

Patrick de Cambourg, Chair, EFRAG Sustainability Reporting Board, said:

"On the basis of our joint efforts, we are very happy to be able to issue this very practical guidance on interoperability illustrating in particular how ESRS embed the global baseline approach



developed by the ISSB. It demonstrates EFRAG's commitment to the much needed international convergence of sustainability-related disclosures, on climate and other critical sustainability matters, and our full support to the global momentum in this crucial space."

Chiara Del Prete, Chair, EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group said:

"The release of this guidance is a milestone for progressing interoperability and quality of sustainability-related data. ESRS preparers are able to report on climate, also in compliance with ISSB Standards, only with a very limited number of points to consider, clearly identified in Section 3 of this document. This document also explains that ESRS preparers are able to utilize ESRS to comply with ISSB Standards to report on matters beyond climate. This guidance reflects our commitment to avoid duplicative reporting and support preparers and other stakeholders in their implementation challenges. Now, our next step is digital interoperability."

Emmanuel Faber, Chair, ISSB said:

"The ISSB's goal is to inform investor capital allocation decisions by ensuring they have access to globally comparable, targeted and decision-useful disclosures. Thanks to our deep collaboration with EFRAG, companies can use our joint guidance as a module for providing the global baseline while also providing incremental disclosures required within the European Union."

Sue Lloyd, Vice-Chair, ISSB said:

"We recognise the call to deliver efficiencies for companies that will be required – or choose – to apply both ISSB Standards and ESRS. As jurisdictions around the world move to adopt or otherwise use ISSB Standards, we expect this interoperability guidance will provide practical help to companies needing to understand how to apply the respective requirements of both ISSB Standards and ESRS."



ESRS–ISSB Standards

Interoperability Guidance





Webinar

ESRS and INTEGRATED REPORTING (IR): THE VIABILITY OF IR IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS (ESRS)

Wednesday 22 May 2024, 16:00-18:00 (CEST), online, in English

This O.I.B.R. Webinar aims to explore and discuss the technical reporting issues that an EU company faces when preparing an integrated report in the context of the European Sustainability Reporting Standards (ESRSs) and the CSRD. Indeed, the need for complying with certain legal requirements imposed by the new EU setting, such as the mandatory inclusion of sustainability disclosures in a special section of management reports as well as the rigid structure of the sustainability statements, can make it complex to respect the indications from the Integrated Reporting Framework.

On the other hand, according to some other views, the new EU legislation and standards may also foster the adoption of integrated reporting owing to the coherence between the disclosure contents of the IR Framework and those required by the ESRS and the CSRD.

Facing these challenges there are at the moment hundreds of EU companies that have implemented integrated reporting over the years. Thus, addressing successfully this issue is a necessary element of the evolving puzzle of sustainability reporting in Europe and internationally.

- 16:00 *Introduction*
Stefano Zambon, Secretary General, Italian Foundation for Business Reporting (O.I.B.R.), and University of Ferrara
- 16:10 *ESRS and Integrated Reporting: congenial or uncongenial twins? The EFRAG technical viewpoint*
Chiara Del Prete, Chairwoman, Sustainability Reporting Technical Expert Group (TEG), EFRAG
- 16:25 *ESRS and Integrated Reporting: congenial or uncongenial twins? The IFRS Foundation technical viewpoint*
Laura Girella, Technical Director “Integrated Reporting”, IFRS Foundation, and University of Modena and Reggio Emilia
- 16:40 *ESRS and Integrated Reporting: a bank experience and viewpoint*
Tjeerd Krumpelman, Chair of Integrated Thinking & Strategy Group, IFRS Foundation, and former Global Head of Reporting, Regulations and Stakeholder Management, ABN AMRO
- 16:55 *ESRS and Integrated Reporting: an insurance experience and viewpoint*
Veronica Vari, Sviluppo Sostenibile di Gruppo, Poste Italiane
- 17:10 *ESRS and Integrated Reporting: an industrial company experience and viewpoint*
Lorenza Barsanti, CSR Manager, SNAM



- 17:25 A European Company (tbc)
- 17:40 *ESRS and Integrated Reporting: the experience and viewpoint of an SME*
Laura Gori, Founder and President, Way2Global
- 17:50 *Conclusive remarks*
Alessandro Lai, President, Italian Foundation for Business Reporting (O.I.B.R.), and University of Verona

To register to the Webinar, please click [here](#).

Quali sono le principali modifiche apportate ai principi originari dal regolamento delegato del 31.7.2023?

1. Ulteriore introduzione graduale

- per le imprese con meno di 750 dipendenti
- Per tutte le imprese nel primo anno

2. Materialità

Tutti gli standard e i requisiti di informativa sono soggetti alla valutazione di materialità, ad eccezione dell'ESRS 2 "Informativa generale", che è obbligatoria.

3. Volontarietà di alcune determinate divulgazioni

4. Maggiori flessibilità in alcune informative

5. Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

6. Interoperabilità con iniziative globali di definizione degli standard, inclusi GRI e ISSB.

7. Altre modifiche editoriali

Il regolamento delegato del 31.7.2023 (G.U.U.E. del 22.12.2023)



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2023/2772

22.12.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2023

**che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
principi di rendicontazione di sostenibilità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'Europa rallenta sugli obblighi Esg Semplificazioni Oic per piccole imprese

Bilanci

Von der Leyen: «Riduzione del 25% degli obblighi di reporting di sostenibilità»

Il progetto italiano adatta i principi contabili in base alle dimensioni delle società

Camilla Colombo
Alessandro Galimberti

Mentre l'Organismo italiano di contabilità vara il progetto «piccole imprese» per l'adattamento dimensionale e la semplificazione dei principi contabili dedicati, la Commissione europea frena il suo braccio operativo Efrag (European financial reporting advisory group) sugli obblighi di reporting di sostenibilità.

Per Bruxelles nelle ultime settimane è diventato «prioritario» posticipare l'iter degli standard settoriali, dei quali sarebbe prevista la messa in pubblica consultazione da maggio, ma è anche necessario un sostanziale sfoltimento del set di informazioni aggiuntive - circa un migliaio - richieste dai nuovi standard cosiddetti *agnostic*.

Intervenendo al Parlamento europeo il 15 marzo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen era tornata sulla tema delle sfide imposte dalla transizione green e dalla digitalizzazione, ma con un occhio rivolto

alle imprese. «Sono le aziende e i lavoratori europei a rendere l'Europa una delle zone economiche più attrattive al mondo. Per questo siamo consapevoli che l'impianto normativo non deve affossare il nostro imprenditoriale, ma sostenerlo», anticipando che entro l'autunno, saranno sviluppate proposte per semplificare gli obblighi di reporting riducendoli del 25% e, in particolare, un set di norme dedicate alle Pmi con procedure più flessibili e veloci. Pochi giorni dopo, la commissaria alla Finanza, Mairead McGuinness, era tornata sulla complessità per le aziende di adeguarsi agli standard previsti. «Abbiamo chiesto all'Efrag di dare priorità allo sviluppo degli standard di sostenibilità agnostici rispetto a quelli di settore. In questo modo, evitiamo una sovrapposizione di consultazioni per gli *stakeholder* e offriamo i giusti strumenti alle aziende per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, senza perdere in competitività».

All'esito di questi nuovi *driver* politici, non cambierà la tempistica del debutto - ferma all'esercizio 2024 per il primo gruppo di imprese interessate - ma con un carico ridotto di almeno 250 informazioni rispetto al migliaio previsto dagli standard di base *agnostic*, mentre il set di informazioni settoriali entra, almeno provvisoriamente, in un limbo. In sostanza, pur rimanendo validi gli obiettivi di fondo della reportistica Esg, - che riguarderà circa 40 mila imprese nell'Ue - si sta affermando una più marcata proporzionalità / gradualità dell'intervento normativo unio-

SEMPLIFICAZIONE

Il fronte Ue

Standard confermati nella tempistica - esercizio 2024 - ma con un carico di informazioni ridotto del 25% rispetto al migliaio previsto dall'Efrag. Gli annunci della Commissione sugli obblighi di reporting di sostenibilità svelano un approccio più morbido verso il raggiungimento degli obiettivi Esg, «per non danneggiare la competitività delle imprese». La presidente von der Leyen davanti al Parlamento Ue ha annunciato una sostanziale riduzione degli obblighi di reporting. La commissaria alla finanza McGuinness ha a sua volta espresso l'esigenza di dare priorità allo sviluppo degli standard agnostici rispetto a quelli di settore.

Il progetto italiano

In un'ottica di semplificazione si muove anche il progetto del Consiglio di gestione dell'Organismo italiano di contabilità che intende adattare i principi contabili alla realtà delle piccole imprese, circa il 95% delle società italiane che redigono il bilancio in forma abbreviata. Il primo passo dell'Oic sarà un sondaggio per raccogliere le problematiche più avvertite dagli operatori

nale rispetto al percorso a tappe forzate disegnato all'origine.

E sempre nell'ottica di un approccio graduale è da leggere il progetto del Consiglio di gestione dell'Organismo italiano di contabilità di adattare i principi contabili alla realtà della piccola impresa che rappresenta circa il 95% delle società italiane, che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Finora Oic era intervenuto a più riprese per semplificare o prevedere un'applicazione differenziata dei principi contabili per le società più piccole, dove consentito dall'ordinamento. Ora però l'accresciuto interesse degli *stakeholder* per standard semplificati porta a valutare se sia necessario introdurre metodologie applicative differenziate in base alla categoria dimensionale.

La scelta di standard semplificati per le piccole imprese non è tra l'altro un inedito nel panorama internazionale considerato che, ad esempio, in Gran Bretagna e Spagna sono già stati elaborati principi contabili ad hoc.

Il primo step del progetto di Oic sarà quello di raccogliere in un sondaggio evidenze sugli effettivi problemi applicativi. Un approccio, questo, già sperimentato in passato sui progetti ricavi, revisione dell'Oic 4, *post implementation review* dell'Oic 32 e leasing con la pubblicazione di survey destinate a raccogliere gli input da parte degli *stakeholders* interessati. Dopo questa prima ricognizione, si valuterà se e come procedere, fanno sapere dall'Organismo di contabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova direttiva europea CSRD

Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

GU L del 22.12.2023

IT

IT

GU L del 22.12.2023

IT

Appendice C			
Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente			
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.			
ESRS	Obbligo di informativa	Denominazione completa dell'obbligo di informativa	Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)
ESRS 2	SBM-1	Strategia, modello aziendale e catena del valore	L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo) e dal paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori ESRS significativi aggiuntivi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE.
ESRS 2	SBM-3	Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). L'impresa può ottemperare all'ESRS SBM-3, paragrafo 48, lettera e), comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.
ESRS E1	E1-6	Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES	Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES.
ESRS E1	E1-9	Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9. L'impresa può conformarsi all'ESRS E1-9 comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.
ESRS E2	E2-6	Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E2-6. Fatte salve le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti, nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E2-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj

33/284

ESRS	Obbligo di informativa	Denominazione completa dell'obbligo di informativa	Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)
ESRS E3	E3-5	Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alle acque e risorse marine	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5.Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E3-5 comunicando soltanto informazioni qualitative.
ESRS E4	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4.
ESRS E4	E4-6	Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E4-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E4-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.
ESRS E5	E5-6	Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E5-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.
ESRS S1	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1.
ESRS S1	S1-7	Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa.
ESRS S1	S1-8	Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE.

34/284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj

ESRS	Obbligo di informativa	Denominazione completa dell'obbligo di informativa	Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)
ESRS S1	S1-11	Protezione sociale	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11.
ESRS S1	S1-12	Percentuale di dipendenti con disabilità	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12.
ESRS S1	S1-13	Formazione e sviluppo delle competenze	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13.
ESRS S1	S1-14	Salute e sicurezza	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere gli elementi d'informazione sui casi di malattia professionale e sul numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali.
ESRS S1	S1-14	Salute e sicurezza	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti.
ESRS S1	S1-15	Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15.
ESRS S2	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2.
ESRS S3	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3.
ESRS S4	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj

35/284

La legge delega per l'implementazione della CSRD

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma - Sabato, 24 febbraio 2024

ANNO 165° - Numero 46

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 febbraio 2024 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85061 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziaert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	
LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. (24G00027).....	Pag. 1
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
DECRETO 19 febbraio 2024. Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Olive di Gaeta DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Olive di Gaeta». (24A01033).....	Pag. 25
Ministero dell'Istruzione e del merito	
DECRETO 1° dicembre 2023. Modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale. (24A01037).....	Pag. 28
DIRETTIVA 30 dicembre 2023. Requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (24A01036).....	Pag. 33



Art. 15.
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come

da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edizionali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La bozza di Decreto italiano di implementazione della Direttiva

In pubblica
consultazione
dal
16 febbraio
2024

Scadenza
18 marzo 2024

The screenshot shows the official website of the Italian Ministry of Economy and Finance (Ministero dell'Economia e delle Finanze) and the Department of the Treasury (Dipartimento del Tesoro). The page is titled "Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità". The page includes a navigation bar with links to "DIPARTIMENTO", "ATTIVITÀ", "DEBITO PUBBLICO", and "PUBBLICAZIONI". A sidebar on the left contains the text "Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)". The main content area features a large blue banner with the title of the consultation. Below the banner, there is a section titled "Torna indietro" with a left arrow icon. The text on the page states: "La direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, abbreviato CSRD) si inquadra nell'ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese. L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informazione sulla sostenibilità per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e".

La CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione – compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità - nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l'accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l'impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.

4) L'obbligo di attestazione

La CSRD prevede che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di un'attestazione di conformità, da rilasciarsi da un soggetto a ciò preposto. Le imprese possono a tal fine incaricare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, che potrà essere il medesimo soggetto incaricato della revisione contabile della impresa ovvero uno diverso, pur sempre iscritto al registro dei revisori.

L'attestazione, nel presente decreto delegato, si sostanzia in una relazione predisposta dal soggetto incaricato le cui conclusioni si basano su un processo finalizzato ad acquisire un livello di c.d. sicurezza limitata (che potrà trasformarsi in un livello di c.d. sicurezza ragionevole in caso di atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 26 *bis*, comma 3, secondo paragrafo della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla CSRD) e che dovrà essere redatta in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026. *Medio tempore*, il decreto delegato prevede che tali principi di *assurance* vengano elaborati a livello nazionale con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali e adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita CONSOB. Fino all'adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario e urgente, la Consob potrà indicare con proprio regolamento i principi di attestazione da utilizzare e disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico.

Il testo di decreto delegato posto in consultazione non prevede l'esercizio dell'opzione prevista dalla Direttiva che consentirebbe anche ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di fornire il servizio di *assurance* sulle rendicontazioni di sostenibilità. Tuttavia, tenuto conto della necessità di tutelare l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e, al contempo, di promuovere la competitività del mercato, il presente decreto delegato prevede, nelle disposizioni transitorie, un impegno da parte di Consob e MEF di realizzare uno studio congiunto, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto delegato, per verificare la dimensione del fenomeno e, in particolare, l'effettiva capacità del mercato di assorbire l'aumento dei soggetti obbligati all'*assurance* della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli oneri e i benefici che deriverebbero dall'eventuale introduzione della figura dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione. Tale studio terrà conto anche delle

esperienze maturate negli altri paesi UE, ove l'esercizio dell'opzione è, nella maggioranza dei casi, ancora in esame, nonché della disponibilità di principi di attestazione, indipendenza e controllo della qualità *profession agnostic* effettivamente applicabili anche dai prestatori di servizi diversi dai revisori, principi che attualmente sono disponibili solo per i revisori legali.

5) Autorità di vigilanza

Lo schema di decreto delegato riproduce, con alcune modifiche, l'assetto di vigilanza oggi esistente.

L'ambito di vigilanza della Consob è stato circoscritto alle società quotate sulle quali l'Autorità già esercita una vigilanza con riferimento all'informativa finanziaria, all'informativa continua e a quella connessa alle operazioni straordinarie, anche tenuto conto del fatto che la disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità viene estesa con la CSRD dalle grandi società quotate (secondo l'impostazione del d.lgs. n. 254/2016) a tutte le quotate (escluse le microimprese). In particolare, il testo di decreto delegato posto in consultazione modifica l'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prevedendo espressamente che la rendicontazione di sostenibilità degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del suddetto decreto, che non siano microimprese, sia inclusa - in un'apposita sezione come tale contrassegnata - nella relazione sulla gestione, che a sua volta costituisce uno dei documenti della relazione finanziaria annuale su cui la CONSOB già esercita le proprie prerogative di vigilanza, anche sanzionatoria, in attuazione della direttiva (CE) 2004/109, come da ultimo modificata dalla stessa CSRD. Pertanto, la CONSOB eserciterà i propri poteri di vigilanza anche con riguardo alla rendicontazione di sostenibilità nei confronti dei soli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che rientrano nel campo di applicazione della CSRD.

Per le società non quotate ma rientranti nell'ambito di applicazione della CSRD, non è prescritta alcuna vigilanza ulteriore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del Codice Civile per quanto concerne la documentazione finanziaria e dai relativi rimedi civilistici.

Infine, con riferimento ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla CSRD, si è tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la CONSOB, salvaguardando allo stesso tempo la necessità di attribuire alla CONSOB le competenze sulle attestazioni rilasciate sulle rendicontazioni di sostenibilità sottoposte alla sua vigilanza.

La più ampia platea di destinatari delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità così come l'esigenza di tenere conto della complessità ed ampiezza delle informazioni richieste costituiscono elementi certamente non trascurabili nella configurazione delle fattispecie di illecito e del relativo apparato sanzionatorio.

L'opportunità di delineare una disciplina che tenga conto delle dimensioni dell'impresa e sia rispondente al principio di responsabilità - considerato l'evidente ampliamento dello spettro delle informazioni (che riguardano anche la catena del valore) - potrebbe rendere necessaria una riflessione più approfondita sull'individuazione delle misure sanzionatorie più adeguate.

Sul punto, si sottopongono le seguenti alternative:

- 6)
- i) da un lato, il fatto che la rendicontazione di sostenibilità diventi parte integrante della relazione sulla gestione la rende a pieno titolo parte della documentazione societaria e, pertanto - quantomeno per le società quotate che non siano microimprese - gli obblighi di trasparenza previsti in materia di reportistica di sostenibilità sarebbero assistiti dalle medesime fattispecie sanzionatorie previste nel TUF per la violazione degli obblighi di informativa periodica finanziaria (inter alia, dall'articolo 193, che prevede una misura sanzionatoria per la violazione, tra l'altro, dell'art. 154-ter del TUF). Di conseguenza, le nuove fattispecie sanzionatorie applicabili alle condotte dei soggetti vigilati dalla Consob prevedono limiti edittali inferiori nel minimo e superiori nel massimo rispetto alle misure sanzionatorie attualmente vigenti ex art. 9 del d.lgs. n. 254/2016. Tuttavia, pur nell'ambito di una tale più ampia forbice edittale, l'applicazione all'ambito della rendicontazione di sostenibilità delle misure sanzionatorie già previste nel TUF risulta comunque rispondente ai principi di legalità e di parità di trattamento nonché presidiata dalla rilevanza dei principi generali di responsabilità, offensività e proporzionalità che già caratterizzano il sistema sanzionatorio ivi previsto (v. art. 194-bis del TUF). Per le violazioni di natura penale applicabili in materia (artt. 2621 ss. del Codice civile), ovviamente, l'applicazione dei principi di legalità, offensività e responsabilità rappresentano dei canoni inderogabili, alcuni dei quali anche di rango costituzionale, rendendo non necessaria anche in quest'area la previsione di norme speciali;
 - ii) dall'altro lato, tenendo conto dei profili innovativi della materia, della natura peculiare delle informazioni di sostenibilità e, in particolare, degli oneri connessi all'adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza soprattutto per le piccole e medie imprese, potrebbe risultare opportuno, in un'ottica di maggiore proporzionalità, prevedere specifiche fattispecie sanzionatorie con ambito soggettivo e oggettivo strettamente delimitato alle violazioni aventi ad oggetto informazioni di sostenibilità e/o differenziato a seconda dei soggetti responsabili della violazione. In tal caso, potrebbe risultare opportuno intervenire direttamente sulle disposizioni contenute nel TUF per garantire una maggiore coerenza e chiarezza normativa.

Il testo di decreto delegato posto in consultazione riflette l'impostazione di cui al punto i). I partecipanti alla consultazione sono invitati a trasmettere le loro osservazioni in merito alle summenzionate alternative, in particolare con riguardo alle considerazioni di cui al punto ii).

Dove siamo – dove saremo

- Direttiva 2014/95/UE e D.Lgs 254/2016
- La posizione dell'IFRS Foundation
- La nuova direttiva europea CSRD e gli standard EFRAG – il «*regolamento delegato*» del 31.7.2023 (G.U.U.E. 22.12.2023)
- I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate

I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate

I nuovi sviluppi della rendicontazione per PMI quotate e non quotate

Il 15 dicembre 2023 l'EFRAG ha approvato il progetto ESRS LSME (ED) e il 29 novembre 2023 il VSME (ED), per avviare a fini di consultazione pubblica i due progetti di esposizione nel gennaio 2024 (per un periodo di 4 mesi).

La partecipazione a questo test sul campo è un'opportunità unica per far parte del processo di definizione degli standard e contribuire a plasmare i requisiti futuri, nonché per ottenere preziose informazioni sui nuovi requisiti.

Le versioni approvate dall'EFRAG SR TEG ma soggette a modifiche da parte dell'SRB dell'EFRAG sono disponibili ai seguenti link (proposta ESRS LSME e proposta VSME).



EXPOSURE DRAFT

**ESRS FOR LISTED SMALL- AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
(ESRS LSME)**

JANUARY 2024

OPEN FOR COMMENTS UNTIL 21 MAY 2024



EXPOSURE DRAFT

**VOLUNTARY ESRS FOR NON-
LISTED SMALL- AND MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES
(VSME ESRS)**

JANUARY 2024

OPEN FOR COMMENTS UNTIL 21 MAY 2024



BOZZA IN CONSULTAZIONE

**ESRS VOLONTARIO PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
NON QUOTATE
(VSME ESRS)**

GENNAIO 2024

IN CONSULTAZIONE FINO AL 21 MAGGIO 2024



in collaborazione con



Webinar

**VSME:
LO STANDARD VOLONTARIO EFRAG PER LA
RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE PMI –
SFIDE, CRITICITÀ E PRIME ESPERIENZE**

mercoledì 24 aprile 2024, 17:00-18:45, online

Il Webinar intende presentare e approfondire uno standard – il VSME – che, pur se volontario, ha il potenziale di modificare ampiamente l'atteggiamento e comportamenti rendicontativi delle PMI nei confronti della sostenibilità e delle correlate questioni. L'EFRAG ha infatti elaborato un importante standard per il reporting di sostenibilità di carattere volontario, denominato "VSME", rivolto specificamente alle PMI, e l'ha lanciato in pubblica consultazione il 22 gennaio scorso. È possibile partecipare alla consultazione con propri commenti entro il prossimo **21 maggio 2024** (<https://www.efrag.org/news/public-479/EFRAG%E2%80%9999s-public-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-reporting-standards-for-SMEs>). Grazie al contributo di illustri relatori, questo *outreach event* illustrerà il senso, il ruolo e i contenuti del "VSME" rispetto tanto all'architettura complessiva degli standard europei per la rendicontazione di sostenibilità, quanto al contesto italiano, che si caratterizza proprio per la presenza dominante di PMI, le quali saranno sempre più sollecitate nell'immediato futuro sia dal lato professionale sia da quello bancario a confrontarsi con la sfida epocale della sostenibilità e della connessa transizione trasformativa. La traduzione in italiano del documento "VSME" dell'EFRAG è scaricabile [qui](#).

- 17:00 *Introduzione*
Alessandro Lai, Presidente, Fondazione O.I.B.R.
- 17:10 *Lo standard VSME: stato dell'arte e ruolo nel quadro dell'architettura complessiva degli ESRS*
Chiara Del Prete, Chairwoman, Sustainability Reporting Technical Expert Group (TEG), EFRAG
- 17:25 *Lo standard VSME: contenuti tecnici e prospettive applicative*
Elisa Bevilacqua, Senior Sustainability Technical Manager, EFRAG
- 17:40 *Il contributo e l'azione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)*
Michele Pizzo, Presidente, Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
- 17:50 *Il contributo della professione italiana per il reporting di sostenibilità delle PMI*
Elbano de Nuccio, Presidente, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

- 18.00 *Esperienze di PMI italiane nella rendicontazione di sostenibilità*
Laura Gori, Fondatrice e Presidente, Way2Global
Annibale Cavallari, Dirigente Amministrazione e Finanza, CADF SpA
- 18.20 *La rendicontazione di sostenibilità delle PMI e l'accesso al credito: il punto di vista bancario*
Giovanna Zacchi, Responsabile Sostenibilità, Gruppo BPER
- Moderazione e considerazioni conclusive*
Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R.

Per iscriversi al Webinar cliccare [qui](#) oppure
<https://www.eventbrite.com/e/vsme-lo-standard-volontario-di-efrag-per-le-pmi-tickets-868897765607>

**Grazie dell'attenzione e
in bocca al lupo per la continuazione del corso**